

ALLEGATO 1

Statuto Federale con proposte di modifica

<p align="center">Statuto della Federazione Italiana Wushu Kung Fu., approvato con decreto n. 44 del Commissario ad acta del 10/06/2024 e ratificato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con provvedimento n. 244 del 13/06/2024</p>	<p align="center">Proposte di modifica allo Statuto della Federazione Italiana Wushu Kung Fu da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria per la modifica dello Statuto del 15 marzo 2025</p>
<p>Art. 1 COSTITUZIONE</p> <p>1) La Federazione Italiana Wushu Kung Fu (F.I.Wu.K.) – di seguito denominata F.I.Wu.K., è costituita dalle Società Sportive, Gruppi sportivi militari, Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e Associazioni Sportive Dilettantistiche, che praticano sul territorio nazionale l'attività sportiva del Wushu- Kung Fu. La F.I.Wu.K. in qualità di disciplina sportiva associata al C.O.N.I., ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art 15, comma 2, del D. Lgs. 15/04.</p> <p>2) La F.I.Wu.K. è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale ed è ispirata al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nel rispetto del principio di democrazia interna e di partecipazione da parte di donne e uomini, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico di seguito chiamato C.I.O.</p>	<p>ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE</p> <p>1. La Federazione Italiana Wushu Kung Fu e Arti Marziali Vietnamite (“F.I.Wu.K.”), è costituita dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, costituite nel rispetto della vigente normativa civilistica e sportiva e ad essa affiliate, che praticano sul territorio nazionale l'attività sportiva del Wushu-Kung Fu e delle Arti Marziali Vietnamite. Possono far parte della F.I.Wu.K. in qualità di Affiliati anche i Gruppi Sportivi Militari e Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“C.O.N.I.”) ai sensi dell’art. 6, L. n. 78/2000 e/o con il Comitato Italiano Paralimpico (“C.I.P.”) per le attività paralimpiche. La F.I.Wu.K. in qualità di Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I., ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 15/04.</p> <p>2. La F.I.Wu.K. è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale ed è ispirata al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nel rispetto del principio di democrazia interna e di partecipazione da parte di donne e uomini, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (“C.I.O.”) nonché, per l'attività paralimpica, del C.I.P. e del Comitato Internazionale Paralimpico (“I.P.C.”).</p> <p>3. La F.I.Wu.K. disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d'età.</p>

Art. 3 SCOPI E FINI

- 1) La F.I.Wu.K. non persegue fini di lucro.
- 2) La F.I.Wu.K. in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e Discipline Sportive Associate (D.S.A.), è l'unico soggetto riconosciuto e autorizzato dal C.O.N.I., a disciplinare e gestire in Italia e nei rapporti internazionali con le Federazioni Sportive esistenti, le seguenti discipline:
 - le arti marziali di origine cinese quali il Wushu KungFu Moderno, in tutte le specialità tecnico - combinatorie (Taolu) e da combattimento (Sanshou) ed il Wushu KungFu Tradizionale (in tutti gli stili interni ed esterni, tra cui il Taijiquan, il Tui Shou, il Baguazhang, il Wing chun, lo Shaolin, il Jeet Kune Do, il Qigong, il Tuina e lo Shuai Jiao);
 - il KungFu Vietnamita (detto anche Vovinam Viet Vo dao);
 - il Kali filippino (detto anche Arnis o Escrima);
 - il Pencak Silat;
- 3) I fini istituzionali della F.I.Wu.K. sono:
 - sviluppare l'attività agonistica, finalizzata anche all'attività internazionale;
 - sviluppare l'attività sportiva a carattere promozionale, promuovere la massima diffusione delle discipline di cui al precedente comma 2, in ogni sua forma ed in ogni fascia d'età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Internazionali;
 - attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti;

ARTICOLO 3 - SCOPI E FINI

1. La F.I.Wu.K. non persegue fini di lucro. Si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e Discipline Sportive Associate (D.S.A.) a cui è federata.
2. La F.I.Wu.K. organizza, promuove, sviluppa, disciplina e gestisce le seguenti discipline sportive:
 - a) le arti marziali di origine cinese (Wushu Kung Fu) quali:
 - i. Il Taolu Moderno, in tutte le specialità sportive tecnico – combinatorie;
 - ii. Il Sanshou, in tutte le specialità da combattimento a contatto pieno (Sanda) e a contatto leggero (Qingda e Tui Shou);
 - iii. il Kung Fu Tradizionale, nella totalità degli stili e dei metodi delle arti marziali nate in Cina, (*tra cui il Baguazhang, lo Shaolin, lo Xingyiquan, il Tongbeiquan, l'Hongjiaquan, il Tanglangquan*), e nei sui metodi di arti marziali derivati (*quali lo Jeet Kune Do*);
 - iv. il Taijiquan;
 - v. il Wing Chun;
 - vi. il Qigong, lo Shuai Jiao, il Bing Dao.
 - b) le arti marziali di origine vietnamita in tutte le specialità sportive tecnico – combinatorie e da combattimento tradizionali (Vo Co Truyen Vietnam), moderne (Vovinam Viet Vo dao), e derivate (Qwan Ki Do).
 - c) Pencak Silat;
 - d) Kali Filippino (detto anche Arnis o Escrima).
3. La F.I.Wu.K. cura e promuove l'attività paralimpica anche a livello agonistico in tutte le discipline federali nel rispetto delle norme e delle direttive del C.I.P. nonché ogni altra attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Internazionali alle quali la F.I.Wu.K. aderisce, previa modifica del presente Statuto ove necessario.
4. In ragione delle diverse specificità, la F.I.Wu.K. nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico può articolare la propria area tecnico-sportiva in Settori, dotandosi di specifiche Commissioni per garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva federale.
5. I fini istituzionali della F.I.Wu.K. sono:
 - a) sviluppare l'attività agonistica, finalizzata anche all'attività internazionale;
 - b) sviluppare l'attività sportiva a carattere promozionale, promuovere la massima diffusione delle discipline di cui al precedente comma 2, in ogni sua forma ed

- attuare programmi di formazione ed aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali;
- selezionare e preparare la Squadra Nazionale.

in ogni fascia d'età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Internazionali nonché, per l'attività paralimpica, dal C.I.P.;

- c) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. nonché, per l'attività paralimpica, dal C.I.P. per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti;
 - d) attuare programmi di formazione ed aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali;
 - e) selezionare e preparare la Squadra Nazionale.
6. Per il raggiungimento dei fini istituzionali, la F.I.Wu.K. può altresì svolgere le attività strumentali di seguito elencate:
- a) gestire impianti sportivi propri o di terzi, pubblici o privati;
 - b) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
 - c) promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
 - d) organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;
 - e) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, Corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
 - f) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei propri scopi e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
 - g) aderire ad Enti, Associazioni, Organismi privati o pubblici, nazionali e internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
 - h) intrattenere rapporti di collaborazione con le Organizzazioni Internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali;
 - i) costituire Società di Capitali ovvero assumere in esse interesse o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti;
 - j) svolgere ogni altra attività strumentale purché non in contrasto con gli scopi istituzionali.

	<p>7. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Federazione collabora con Ministeri, Autorità delegate, Università, istituzioni ed enti, pubblici e privati, per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamenti e di altre iniziative comuni.</p>
--	---

Art. 4 RAPPORTI
NAZIONALI

1) La F.I.Wu.K. è riconosciuta, ai fini sportivi, dal C.O.N.I., in qualità di Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. medesimo. È la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal C.O.N.I. a disciplinare e gestire l'attività sportiva e promozionale del Wushu- Kung Fu su tutto il territorio nazionale, ed a rappresentare l'Italia all'estero. Gode di autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. medesimo. Tutta l'attività Federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto e dalle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A. che si accettano incondizionatamente.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI NAZIONALI

1. La F.I.Wu.K. è riconosciuta, ai fini sportivi, dal C.O.N.I., in qualità di Disciplina Sportiva Associata federata al C.O.N.I. medesimo. È la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal C.O.N.I. a disciplinare e gestire l'attività sportiva e promozionale del Wushu-Kung Fu e delle Arti Marziali Vietnamite su tutto il territorio nazionale, ed a rappresentare l'Italia all'estero. Gode di autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. medesimo. Tutta l'attività Federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto e dalle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A. che si accettano incondizionatamente.

Art. 5 RAPPORTI
INTERNAZIONALI

- 1) La F.I.Wu.K. è Membro fondatore della International Wushu Federation (I.Wu.F), che disciplina il Wushu- Kung Fu nei cinque Continenti, e che ai sensi dell'art. 29 della Carta Olimpica è stata riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico con Delibera nr. 10407/99.
- 2) La F.I.Wu.K. è Membro fondatore della European Wushu Federation (E.Wu.F.), che disciplina il Wushu- Kung Fu nel Continente Europeo.
- 3) La F.I.Wu.K. è membro fondatore della Mediterranean Wushu Confederation (Me.Wu.c.), che disciplina il Wushu Kung- Fu nei paesi del mediterraneo.
- 4) La F.I.Wu.K. partecipa alle attività del C.O.N.I. e di tutte le altre organizzazioni a carattere territoriale riconosciute dal C.I.O. alle quali siano ammesse a partecipare le discipline di cui all'art. 3 dello Statuto.
- 5) L'attività della F.I.Wu.K. si svolge in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della I.Wu.F. e della E.Wu.F. e Me.Wu.C., in conformità ai principi della Carta Olimpica, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

ARTICOLO 5 - RAPPORTI INTERNAZIONALI

1. La F.I.Wu.K. aderisce alla International Wushu Federation (I.Wu.F) e alla World Federation of Vietnam Vo Co Truyen (W.F.V.V.), alle quali è affiliata e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia, nonché alle altre Federazioni Internazionali, se esistenti, in relazione alle altre discipline di cui al precedente articolo 3, comma 2).
2. L'attività della F.I.Wu.K. si svolge in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della I.Wu.F. e della W.F.V.V., in conformità ai principi della Carta Olimpica, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. nonché, per l'attività paralimpica, del C.I.P..

Art. 6 SOCIETA' SPORTIVE,
ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI
SPORTIVI

- 1) Possono essere affiliate alla F.I.Wu.K. le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi (Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato) firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6 che praticano le attività sportive promozionali ed agonistiche di cui agli artt. 1 e 3 del presente Statuto.
- 2) Le Società, le Associazioni Sportive Dilettantistiche ed Organismi Sportivi di cui al comma 1), e che di seguito verranno indicate come "Società Sportive", sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale della F.I.Wu.K., se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. Gli effetti della domanda di affiliazione o riaffiliazione decorrono dal giorno in cui la documentazione e la ricevuta del versamento pervengono alla Segreteria Federale, salvo il successivo riconoscimento, per le domande di affiliazione, da parte del Consiglio Federale. In caso di mancato riconoscimento ogni diritto conseguito sulla base della affiliazione decade con effetto retroattivo. Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Wu.K.
- 3) I Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto Federale F.I.Wu.K. anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società sportive.
- 4) Le domande di affiliazione sono accolte dal Consiglio Federale purché le Società sportive, di cui sopra rispondano ai requisiti

ARTICOLO 6 - AFFILIATI

1. Possono essere affiliate alla F.I.Wu.K. le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, costituite nel rispetto della vigente normativa civilistica e sportiva, nonché i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000, art. 6 e/o con il C.I.P. per le attività paralimpiche, che praticano le attività sportive di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
2. Le Società, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Gruppi Sportivi di cui al precedente comma 1 (di seguito, in breve, "Società Sportive" o "Affiliati") sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale della F.I.Wu.K. ai sensi della normativa vigente. Gli effetti della domanda di affiliazione o riaffiliazione decorrono dal giorno in cui la documentazione e la ricevuta del versamento pervengono alla Segreteria Federale, salvo il successivo riconoscimento, per le domande di affiliazione, da parte del Consiglio Federale. In caso di mancato riconoscimento ogni diritto conseguito sulla base della affiliazione decade con effetto retroattivo. Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche da parte della F.I.Wu.K., gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Wu.K..
3. I Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000, art. 6 e/o con il C.I.P. per le attività paralimpiche, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto Federale F.I.Wu.K. anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici in conformità alla normativa vigente.
4. Le domande di affiliazione sono accolte dal Consiglio Federale purché le Società sportive, di cui sopra rispondano ai requisiti previsti dal D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., e dall'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I., ed in particolare:
 - a) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, in conformità alla normativa vigente;
 - b) non abbiano finalità di lucro ai sensi della normativa vigente;
 - c) documentino:
 - i. la disponibilità di una palestra;
 - ii. la presenza di almeno un tecnico, qualificato dalla F.I.Wu.K. quale

<p>previsti dal d.lgs. 36/2021 e s.m.i., e dall'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I., ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale; b. non abbiano finalità di lucro; c. documentino la disponibilità di una palestra, la presenza di un tecnico, ed il numero minimo di otto tra soci ed atleti. <p>5) Gli statuti societari prevedono l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.Wu.K. Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società Sportive accettano ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati, lo Statuto, il Regolamento di Giustizia, le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A., e tutti i Regolamenti e delibere emanate dal Consiglio Federale.</p> <p>6) Gli Statuti delle Società Sportive e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale medesimo, se delegato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..</p> <p>7) Conformemente alle direttive del C.O.N.I., qualora una Società Sportiva si costituisca come Società di capitali ed intenda chiedere l'affiliazione o la riaffiliazione, deve prevedere nel proprio Statuto, pena l'irricevibilità della relativa domanda, il reinvestimento degli utili per il perseguimento dell'attività sportiva. La F.I.Wu.K. al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal precedente comma, può effettuare ispezioni o acquisire i Bilanci delle dette Società ed ogni altra opportuna documentazione.</p> <p>8) Ai fini della ripartizione del voto tra le tre componenti dell'Assemblea, il voto di base equivale a 10.</p> <p>9) Acquisiscono il diritto al voto di base i rappresentanti delle Società Sportive iscritte al Registro</p>	<p>operatore sportivo di II livello del Sistema Nazionale degli Operatori Sportivi (SNaQ) o superiore e dalla stessa abilitato;</p> <ol style="list-style-type: none"> iii. un numero minimo di venti atleti di cui all'art. 11, co. 1, lett. a) e b); iv. l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati; v. il possesso di una casella di posta elettronica certificata. <p>5. Gli statuti societari prevedono l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.Wu.K. Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società Sportive accettano ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati, lo Statuto, il Regolamento di Giustizia, le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A., e tutti i Regolamenti e le delibere emanate dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Ai sensi della normativa vigente qualora una Società Sportiva si costituisca come Società di capitali ed intenda chiedere l'affiliazione o la riaffiliazione, deve prevedere nel proprio Statuto, pena l'irricevibilità della relativa domanda, il reinvestimento degli utili per il perseguimento dell'attività sportiva ai sensi della normativa vigente. La F.I.Wu.K. al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal precedente comma, può acquisire i Bilanci delle dette Società ed ogni altra opportuna documentazione.</p> <p>7. Il vincolo di affiliazione ha durata annuale. Non potranno essere ammessi a svolgere attività sportiva Affiliati che si trovino in situazioni di morosità derivate da mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione con la F.I.Wu.K..</p> <p>8. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo art. 8, comma 1, lett. a), acquisiscono il diritto al voto di base i rappresentanti delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021 nonché i rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art 6, L. 78/2000 che:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea;
---	---

Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 nonché i rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art 6, L. 78/2000 che:

- a. abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea;
- b. abbiano effettuato con carattere continuativo, nel medesimo periodo di cui alla precedente lett. a), effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.Wu.K. stabilita dai programmi federali. In tale attività rientra quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla F.I.Wu.K..
- c. per il riconoscimento del diritto di voto si richiede la partecipazione, nella stagione sportiva conclusa, ad almeno due gare, nazionali o regionali, inserite nel calendario Federale, siano esse a carattere agonistico, amatoriale o promozionale.

Nelle assemblee di categoria l'elettorato attivo è riconosciuto agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività.

10) La classifica generale delle Società Sportive, ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi, viene redatta considerando i risultati agonistici conseguiti dalle Squadre e dagli Atleti della Società Sportiva nell'anno agonistico precedente la data di celebrazione dell'Assemblea. Per risultato agonistico si intende quello conseguito con la partecipazione a qualsivoglia Campionato, sia Regionale che Italiano o Gara di cui all'art. 16, comma 11, inseriti nel calendario ufficiale della Federazione.

- e. abbiano effettuato con carattere continuativo, nel medesimo periodo di cui alla precedente lett. a), effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.Wu.K. stabilita dai programmi federali. In tale attività rientra quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla F.I.Wu.K..
- f. La F.I.Wu.K., ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta per il riconoscimento del diritto di voto, identifica le seguenti attività sportive:
 - i. l'attività agonistica nazionale individuale dei Campionati Italiani Assoluti delle discipline di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. a) e b), riportando complessivamente nel corso di ciascuna stagione sportiva almeno 5 (cinque) presenze di diversi atleti agonisti, secondo quanto previsto nei regolamenti dell'attività sportiva federale;
 - ii. l'attività agonistica individuale dei Campionati Italiani di classe esordienti, cadetti, e junior, della Coppa Italia, dei Campionati Italiani Master delle discipline di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. a) e b), nonché dei Campionati Italiani delle discipline di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. c) e d), delle Fasi Regionali di qualificazione ai Campionati Italiani, dei Campionati Regionali delle discipline di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. a) e b), nonché delle attività sportive preagonistiche, riportando complessivamente nel corso di ciascuna stagione sportiva almeno 10 presenze di diversi atleti, secondo quanto previsto nei regolamenti dell'attività sportiva federale;
 - iii. l'attività sportiva a carattere scolastico, amatoriale e promozionale stabilita dai programmi federali, volta all'interno delle Scuole e riconosciuta dalla Federazione, secondo quanto previsto nel Regolamento Organico Federale, nonché le attività di formazione, didattica, la preparazione e

- 11) Le Società Sportive partecipano alle Assemblee con la seguente rappresentanza:
70% Presidente della Società o suo Delegato; 20% Rappresentante Societario degli Atleti; 10% Rappresentante Tecnico;
- 12) Nell'ipotesi in cui la Società Sportiva detenga il solo voto di base, 7 voti spetteranno al Suo rappresentante, 2 voti a quello degli Atleti ed 1 voto a quello dei Tecnici;
- 13) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) mancato rinnovo dell'Affiliazione;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti al comma 4 del presente articolo;
 - e) radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- 14) In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Wu.K. ed agli altri affiliati. I componenti del Consiglio direttivo della Società sportiva in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali. In ogni caso i predetti dirigenti delle società sportive inadempienti cessate non possono ricoprire analoghe cariche in altre società sportive affiliate alla F.I.Wu.K. fino a che i debiti della società sportiva cessata non siano estinti.
- 15) La cessazione di appartenenza alla F.I.Wu.K. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 16) Avverso il diniego o la revoca dell'Affiliazione è possibile ricorrere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto dell'Ente. La Giunta Nazionale si pronunzia sui ricorsi di cui sopra previa acquisizione del

l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione stessa.

- iv. Ai fini del riconoscimento del requisito del carattere di continuità, le Società Sportive dovranno soddisfare almeno due delle attività sportive di cui alle precedenti lettere a), b), e c).
9. Partecipano inoltre, con diritto ai voti di base, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi tesserati, maggiorenni ed in attività, eletti in Assemblee di categoria appositamente convocate nell'ambito di ciascun Affiliato avente diritto al voto.
Nelle assemblee di categoria l'elettorato attivo è riconosciuto agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività.
10. La classifica generale delle Società Sportive, ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi, viene redatta considerando i risultati agonistici conseguiti dalle Squadre e dagli Atleti della Società Sportiva nei quattro anni sportivi conclusi precedenti a quello di celebrazione dell'Assemblea. Per risultato agonistico si intende quello conseguito con la partecipazione alle attività sportive di rilevanza nazionale, individuate dal presente Statuto ai sensi del successivo art. 17, comma 12 ed inserite nel calendario ufficiale della Federazione.
11. Le Società Sportive partecipano alle Assemblee con la seguente rappresentanza: 70% Presidente/legale rappresentante della Società o suo Delegato; 20% Rappresentante degli Atleti; 10% Rappresentante dei Tecnici ~~Tecnici~~. Ai fini della ripartizione del voto tra le tre componenti, il voto di base equivale a 10 (dieci). Nell'ipotesi in cui la Società Sportiva detenga il solo voto di base, 7 voti spetteranno al Suo legale rappresentante, 2 voti a quello degli Atleti ed 1 voto a quello dei Tecnici;
12. Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - f) recesso;
 - g) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - h) mancato rinnovo dell'Affiliazione;
 - i) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti al comma 4 del presente articolo;
 - j) radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - k) per morosità derivata dal mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione o di altri contributi o quote

parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

previste dalle norme federali protratta per oltre 30 giorni dal formale sollecito della Segreteria Federale.

13. In ogni caso di cessazione del rapporto affiliativo gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Wu.K. ed agli altri affiliati. I componenti dell'organo direttivo della Società sportiva in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali. In ogni caso i predetti dirigenti delle società sportive inadempienti cessate non possono ricoprire analoghe cariche in altre società sportive affiliate alla F.I.Wu.K. fino a che i debiti della società sportiva cessata non siano estinti.
14. La cessazione di appartenenza alla F.I.Wu.K. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
15. Avverso il diniego o la revoca dell'Affiliazione è possibile ricorrere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto dell'Ente. La Giunta Nazionale si pronunzia sui ricorsi di cui sopra previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 8 DIRITTI DEGLI
AFFILIATI

- 1) Le società sportive hanno diritto:
- a) di partecipare alle assemblee in conformità alle norme statutarie e regolamentari;
 - b) di concorrere all'organizzazione dei Campionati e delle altre manifestazioni federali;
 - c) di partecipare all'attività agonistica, amatoriale e promozionale;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dal C.O.N.I. e dalla F.I.Wu.K.;
 - e) di fregiarsi dei simboli della I.Wu.F., della E.Wu.F e della Me.Wu.C. quali affiliati alla F.I.Wu.K.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

- 1) Le società sportive hanno diritto:
- a) di partecipare alle assemblee in conformità alle norme statutarie e regolamentari;
 - b) di concorrere all'organizzazione dei Campionati e delle altre manifestazioni federali;
 - c) di partecipare all'attività agonistica, amatoriale e promozionale;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dal C.O.N.I. e dalla F.I.Wu.K..

Art. 9 DOVERI DEGLI AFFILIATI.

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a fare osservare ai propri tesserati lo Statuto, Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali.
2. Le Società sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte delle Squadre Nazionali.
3. È fatto divieto agli Affiliati di esprimere, attraverso la Stampa o altri mezzi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di Dirigenti, Ufficiali di Gara ed altri tesserati, o nei riguardi della Federazione. È fatto altresì divieto agli affiliati di attribuirsi, anche a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, titoli, qualifiche, meriti o risultati sportivi non conformi a quanto risultante dagli albi federali, o conseguiti presso organizzazioni o nel corso di gare sportive non riconosciute dalla F.I.Wu.K, dalla I.Wu.F., dalla E.Wu.F. e/o dalla Me.Wu.C.
4. Gli Affiliati sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

ARTICOLO 9 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

5. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a fare osservare ai propri tesserati lo Statuto, Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali.
6. Le Società sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte delle Squadre Nazionali.
7. È fatto divieto agli Affiliati di esprimere, attraverso la Stampa o altri mezzi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di Dirigenti, Ufficiali di Gara ed altri tesserati, o nei riguardi della Federazione. È fatto altresì divieto agli affiliati di attribuirsi, anche a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, titoli, qualifiche, meriti o risultati sportivi non conformi a quanto risultante dagli albi federali, o conseguiti presso organizzazioni o nel corso di gare sportive non riconosciute dalla F.I.Wu.K, dalla I.Wu.F., e dalla W.F.V.V..

ARTICOLO 10 – ENTI AGGREGATI

1. Possono essere aggregati alla F.I.Wu.K. tutti gli organismi che, pur praticando le discipline federali, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.
2. Agli Enti aggregati il Consiglio Federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.
3. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati.
4. Agli Enti aggregati ed ai tesserati aggregati non è riconosciuto il diritto di voto in qualsiasi Assemblea Federale, nazionale o territoriale, cui possono partecipare per il tramite del proprio legale rappresentante su invito del Presidente Federale.
5. Gli Enti Aggregati sono disciplinati dal Regolamento Organico Federale che ne disciplina anche le modalità di adesione.

Art. 10 I TESSERATI

- 1) Le persone fisiche che fanno parte della F.I.Wu.K. sono:
 - a) gli Atleti Agonisti tramite le Società sportive affiliate;
 - b) gli Atleti non Agonisti tramite le Società sportive affiliate;
 - c) i Dirigenti federali centrali e periferici;
 - d) i Dirigenti sociali, tramite le società sportive affiliate;
 - e) i Tecnici Sportivi tramite le Società sportive affiliate;
 - f) gli Ufficiali di Gara;
 - g) i Soci delle Società sportive affiliate;
 - h) i Medici federali;
 - i) i Medici sociali, tramite le società sportive affiliate;
 - l) il Presidente Onorario ed i Membri d'onore.
- 2) Il tesseramento delle persone di cui alle lettere a), b), d), g), i) decorre dal momento dell'accettazione della domanda di Affiliazione o di Riaffiliazione della società sportiva di appartenenza. Il tesseramento dei Tecnici sportivi decorre dall'iscrizione all'albo.
- 3) Il tesseramento delle persone di cui alla lettera c) ed h) decorre dal momento dell'elezione o della nomina, purché sia versata la relativa quota.
- 4) Il tesseramento degli Ufficiali di Gara decorre dall'iscrizione nei rispettivi ruoli, purché sia versata la relativa quota.
- 5) Il tesseramento delle persone di cui alla lettera l) decorre dalla proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 11 - TESSERATI

1. Le persone fisiche che fanno parte della F.I.Wu.K. sono:
 - j) gli Atleti Agonisti tramite le Società sportive affiliate;
 - k) gli Atleti non Agonisti tramite le Società sportive affiliate;
 - l) i Dirigenti federali centrali e periferici;
 - m) i Dirigenti sociali, tramite le società sportive affiliate;
 - n) gli Assistenti Tecnici Sportivi, inquadrati dalla F.I.Wu.K. quali operatori sportivi di I livello in conformità al Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), e i Tecnici Sportivi, inquadrati dalla F.I.Wu.K. quali operatori sportivi di II livello SnaQ o superiore, tramite le Società sportive affiliate;
 - o) gli Ufficiali di Gara e Direttori di gara;
 - p) i Soci delle Società sportive affiliate;
 - q) i Medici federali;
 - r) i Medici sociali, tramite le società sportive affiliate;
 - m) il Presidente Onorario ed i Membri d'onore.
2. Il tesseramento delle persone di cui alle lettere a), b), d), g), i) decorre dal momento dell'accettazione della domanda di Affiliazione o di Riaffiliazione della società sportiva di appartenenza.
3. Il tesseramento degli Assistenti tecnici Sportivi e dei Tecnici sportivi di cui alla lettera e) decorre dall'iscrizione all'albo. Ai fini del tesseramento le persone fisiche dovranno aver ottenuto le specifiche abilitazioni sulla base di quanto previsto dagli appositi Regolamenti Federali in conformità con il Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ). La qualifica di Tecnico sportivo eventualmente rilasciata dalla Federazione Internazionale non potrà automaticamente essere ritenuta valida in ambito F.I.Wu.K..
4. Il tesseramento delle persone di cui alla lettera c) ed h) decorre dal momento dell'elezione o della nomina, purché sia versata la relativa quota.
5. Il tesseramento degli Ufficiali di Gara decorre dall'iscrizione nei rispettivi ruoli, purché sia versata la relativa quota.
6. Il tesseramento delle persone di cui alla lettera l) decorre dalla proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale, salvo quanto previsto per il "Past President" dal successivo art. 23.

Art. 11

TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

- 1) Il tesseramento ha durata annuale e deve essere rinnovato nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Organico.
- 2) Il vincolo sportivo per gli Atleti Agonisti e non Agonisti non può avere durata superiore ad 1 anno ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Le modalità di svincolo e di prestito sono disciplinate dal Regolamento Organico;
- 3) Gli effetti del tesseramento cessano nei seguenti casi:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica;
 - b) per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
 - d) nei casi previsti dall'art.6 comma 13).
- 4) È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si sono sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

ARTICOLO 12 - TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

1. Il tesseramento ha durata annuale, coincidente con l'anno solare, e deve essere rinnovato nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Organico.
2. Il vincolo sportivo per gli Atleti Agonisti e non Agonisti non può avere durata superiore ad 1 anno ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Le modalità di svincolo e di prestito sono disciplinate dal Regolamento Organico;
3. Gli effetti del tesseramento cessano nei seguenti casi:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica;
 - b) per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
 - d) nei casi previsti dall'art. 6, comma 12).
4. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si sono sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art.12 DIRITTI DEI TESSERATI

- 1) I tesserati hanno diritto di:
- a) partecipare all'attività federale attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
 - b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate dalla F.I.Wu.K. in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, alle cariche federali;
 - d) La F.I.Wu.K. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate madri per tutto il periodo della maternità e nei dodici mesi successivi fino al loro rientro all'attività federale, con il mantenimento del proprio stato sportivo. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
 - b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate dalla F.I.Wu.K. in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, alle cariche federali.
2. La F.I.Wu.K. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate madri per tutto il periodo della maternità e nei dodici mesi successivi fino al loro rientro all'attività federale, con il mantenimento del proprio stato sportivo. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

Art. 13 DOVERI DEI TESSERATI.

- 1) I tesserati hanno il dovere di attenersi al rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Federali, ed all'osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I., con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1270 del 15.07.2004, la cui violazione costituisce grave Inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.
- 2) Gli Atleti selezionati per la Squadra Nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.Wu.K., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 3) È fatto divieto ai tesserati di esprimere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di dirigenti, ufficiali di gara ed altri tesserati, o nei riguardi della Federazione. È fatto altresì divieto ai tesserati di attribuirsi, anche a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, titoli, qualifiche, meriti o risultati sportivi non conformi a quanto risultante dagli albi federali, o conseguiti presso organizzazioni o nel corso di gare sportive non riconosciute dalla F.I.Wu.K., dalla I.Wu.F., dalla E.Wu.F. e/o dalla Me.Wu.C.
- 4) È fatto divieto per i Tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati dalla F.I.Wu.K. e dalla Federazione Internazionale.

ARTICOLO 14 - DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi al rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Federali, ed all'osservanza del Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I. nonché, per l'attività paralimpica, dal C.I.P. la cui violazione costituisce grave Inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.
2. Gli Atleti selezionati per la Squadra Nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.Wu.K., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
3. È fatto divieto ai Tesserati di esprimere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di dirigenti, ufficiali di gara ed altri tesserati, o nei riguardi della Federazione. È fatto altresì divieto ai tesserati di attribuirsi, anche a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, titoli, qualifiche, meriti o risultati sportivi non conformi a quanto risultante dagli albi federali, o conseguiti presso organizzazioni o nel corso di gare sportive non riconosciute dalla F.I.Wu.K., dalla I.Wu.F. e dalla W.F.V.V..
4. È fatto divieto per i Tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati dalla F.I.Wu.K. e dalle Federazioni Internazionali cui aderisce.

Art. 14 ORGANI FEDERALI
ED ALTRE STRUTTURE

- 1) Sono Organi Federali Centrali:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Federale;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Consiglio di Presidenza;

 - e) Il Segretario Generale;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) la Procura Federale;
 - h) la Commissione Federale di Garanzia.
- 2) Sono Organi di Giustizia:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
 - c) il Tribunale Federale;
 - d) la Corte Federale di Appello.
- 3) Sono Organi Federali Periferici:
 - a) le Assemblee Regionali;
 - b) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - c) i Comitati Regionali;
 - d) i Delegati Regionali;
 - e) i Delegati Provinciali.
- 4) Le funzioni esclusive dei suddetti Organi, così come previste dal presente Statuto, non sono delegabili.
- 5) Sono Organismi Federali le Commissioni previste dai Regolamenti Tecnico ed Organico. Esse hanno competenza nelle rispettive materie tecniche e medico- scientifiche secondo quanto dettagliato nei predetti Regolamenti, possono sempre essere sentite dal Consiglio Federale in via consultiva.
- 6) I compiti ed il funzionamento degli Organismi Federali sono previsti nei rispettivi Regolamenti.
- 7) Tutte le cariche Federali sono gratuite. È possibile soltanto prevedere, nei limiti stabiliti dalla Giunta C.O.N.I., con Delibera del Consiglio Federale che ne determini le modalità, che al Presidente Federale ed agli altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche siano corrisposte delle indennità.

**ARTICOLO 15 - ORGANI FEDERALI ED ALTRE
STRUTTURE**

1. Sono Organi Federali Centrali:
 - b) l'Assemblea Nazionale;
 - c) il Presidente Federale;
 - d) il Consiglio Federale;
 - e) il Consiglio di Presidenza;
 - f) Il Segretario Generale;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) la Procura Federale;
 - i) la Commissione Federale di Garanzia.
2. Sono Organi di Giustizia:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
 - c) il Tribunale Federale;
 - d) la Corte Federale di Appello.
3. Sono Organi Federali Periferici:
 - a) le Assemblee Regionali;
 - b) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - c) i Comitati Regionali;
 - d) i Delegati Regionali;
 - e) i Delegati Provinciali.
4. Le funzioni esclusive dei suddetti Organi, così come previste dal presente Statuto, non sono delegabili.
5. Sono Organismi Federali le Commissioni previste dai Regolamenti Tecnico ed Organico Federale. Esse hanno competenza nelle rispettive materie tecniche e medico-scientifiche secondo quanto dettagliato nei predetti Regolamenti, possono sempre essere sentite dal Consiglio Federale in via consultiva.
6. I compiti ed il funzionamento degli Organismi Federali sono previsti nei rispettivi Regolamenti.
7. Tutte le cariche Federali sono gratuite. È possibile soltanto prevedere con Delibera del Consiglio Federale che ne determini le modalità, che al Presidente Federale ed agli altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari incarichi siano corrisposte delle indennità.

Art. 15 ASSEMBLEA
NAZIONALE

- 1) L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione ed è costituita da:
 - a) Presidenti di società affiliate aventi diritto a voto o loro Delegati
 - b) Rappresentanti degli Atleti, tesserati e in attività, di società affiliate aventi diritto a voto eletti all'interno delle società stesse dagli Atleti maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività;
 - c) Rappresentanti dei Tecnici Sportivi, tesserati e in attività, delle Società aventi diritto di voto, di cui all'art. 6 comma 9), eletti all'interno delle singole società dai Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività;
- 2) Prendono parte di diritto all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, senza diritto a voto:
 - a) il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale;
 - b) i Revisori dei Conti;
 - c) gli Organi di Giustizia e i componenti della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) i Presidenti dei Comitati Regionali e Delegati Provinciali;
 - f) i Delegati Regionali ed i Commissari Regionali in carica;
 - g) i Componenti delle Commissioni Federali di cui al comma 5) dell'art. 14;
 - h) i Candidati alle cariche elettive;
 - i) i Membri Onorari della F.I.Wu.K.
- 3) Le Assemblee Nazionali si dividono in:
 - a) Assemblea Nazionale Ordinaria;
 - b) Assemblea Nazionale Straordinaria.
- 4) Nelle Assemblee Nazionali gli aventi diritto a voto fruiscono del numero di voti loro attribuiti nella stagione sportiva conclusa precedente la data

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione ed è costituita da:
 - a) Presidenti di società affiliate aventi diritto a voto o loro Delegati
 - b) Rappresentanti degli Atleti, maggiorenni, tesserati e in attività, eletti nell'Assemblea di categoria di Società affiliate aventi diritto a voto dagli Atleti maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività;
 - c) Rappresentanti dei Tecnici Sportivi, tesserati e in attività, delle Società affiliate aventi diritto di voto, eletti nell'Assemblea di categoria di Società affiliate aventi diritto a voto dai Tecnici Sportivi maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività.
2. Prendono parte di diritto all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, senza diritto a voto:
 - b) il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale;
 - c) i Revisori dei Conti;
 - d) gli Organi di Giustizia e i componenti della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) i Presidenti dei Comitati Regionali e Delegati Provinciali;
 - g) i Delegati Regionali ed i Commissari Regionali in carica;
 - h) i Componenti delle Commissioni Federali di cui al comma 5 dell'art. 15;
 - i) i Candidati alle cariche elettive;
 - j) i Membri Onorari della F.I.Wu.K.
 - k) i legali rappresentanti degli Affiliati non aventi diritto a voto e degli Enti Aggregati, se invitati.
3. Le Assemblee Nazionali si dividono in:
 - b) Assemblea Nazionale Ordinaria;
 - c) Assemblea Nazionale Straordinaria.
4. Nelle Assemblee Nazionali gli aventi diritto a voto fruiscono del numero di voti loro attribuiti nei quattro anni sportivi conclusi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea Nazionale Ordinaria deve tenersi, per il rinnovo delle cariche, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
6. L'Assemblea Nazionale Ordinaria procede alla nomina del Presidente Onorario, su proposta del Consiglio Federale, e all'elezione delle seguenti cariche federali per il quadriennio successivo:
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
7. La stessa Assemblea Nazionale Ordinaria procede all'elezione delle seguenti cariche:

di celebrazione dell'Assemblea stessa.

- 5) L'Assemblea Nazionale Ordinaria deve tenersi, per il rinnovo delle cariche, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
- 6) L'Assemblea Nazionale Ordinaria procede alla nomina del Presidente Onorario, su proposta del Consiglio Federale, e all'elezione delle seguenti cariche federali per il quadriennio successivo:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente dei Revisori dei Conti;
- 7) La stessa Assemblea Nazionale Ordinaria procede all'elezione delle seguenti cariche:
 - a) con votazioni separate e consecutive, a scrutinio segreto, alle elezioni degli organi di cui ai punti a) e c) del comma precedente;
 - b) con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni del Consiglio Federale, punto b) del comma precedente, nella misura di:
 - b1) rappresentanti di Società n. 4 Consiglieri da eleggere di cui 2 di genere maschile e 2 di genere femminile;
 - b2) rappresentanti degli Atleti n. 1 Consigliere da eleggere;
 - b3) rappresentanti dei Tecnici n. 1 Consigliere da eleggere.

La stessa Assemblea Nazionale Ordinaria provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

- 8) L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dall'evento che l'ha provocata:
 - a) su iniziativa del Consiglio Federale nelle ipotesi previste dal presente articolo;

- c) con votazioni separate e consecutive, a scrutinio segreto, alle elezioni degli organi di cui ai punti a) e c) del comma precedente;
- d) con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni del Consiglio Federale, punto b) del comma precedente, nella misura di:
 - i. rappresentanti degli Affiliati n. 4 Consiglieri da eleggere di cui 2 di genere maschile e 2 di genere femminile;
 - ii. rappresentanti degli Atleti n. 1 Consigliere da eleggere;
 - iii. rappresentanti dei Tecnici n. 1 Consigliere da eleggere.

La stessa Assemblea Nazionale Ordinaria provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

8. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dall'evento che l'ha provocata:
 - b) su iniziativa del Consiglio Federale nelle ipotesi previste dal presente articolo;
 - c) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio federale, o da almeno la metà più uno delle società sportive aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale.
 - d) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno degli atleti o dei Tecnici sportivi societari maggiorenni aventi diritto al voto.
9. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
 - a) elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso motivo (ferma la rappresentanza di genere di cui al comma 7) o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi, con la presenza, in 1^a convocazione, del 50%+1 degli aventi diritto al voto, in 2^a convocazione del 30%+1 degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza (la metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea;

<p>b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio federale, o da almeno la metà più uno delle società sportive aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale.</p> <p>c) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno degli atleti o dei Tecnici sportivi societari maggiorenni aventi diritto al voto.</p> <p>9) L'Assemblea Nazionale Straordinaria:</p> <p>a) elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso motivo (ferma la rappresentanza di genere di cui al comma 7) o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;</p> <p>b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi, con la presenza, in 1^ convocazione, del 50%+1 degli aventi diritto al voto, in 2^ convocazione del 30%+1 degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza (la metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea;</p> <p>c) viene convocata anche in caso di parere negativo del Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dei bilanci annuali, ed alla stessa parteciperanno soltanto i rappresentanti degli affiliati;</p> <p>d) delibera sullo scioglimento della F.I.Wu.K.</p> <p>10) L'Assemblea Nazionale straordinaria può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.</p>	<p>c) viene convocata anche in caso di parere negativo del Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dei bilanci annuali, ed alla stessa parteciperanno soltanto i rappresentanti degli affiliati;</p> <p>d) delibera sullo scioglimento della F.I.Wu.K.</p> <p>10. L'Assemblea Nazionale straordinaria può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.</p> <p>11. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente.</p> <p>12. Il comunicato di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Federale. All'ordine del giorno dovrà essere allegato l'elenco delle Società sportive aventi diritto al voto ed i voti alle stesse attribuite.</p> <p>13. In caso di Assemblea Elettiva l'elenco dei candidati dovrà essere comunicato con le modalità previste dal successivo art. 34.</p> <p>14. La convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, deve essere inviata agli Affiliati a mezzo PEC ovvero a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 60 giorni prima della data fissata e pubblicata sulla homepage del sito internet federale.</p> <p>15. Al fine del comma precedente, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso le Società di appartenenza.</p> <p>16. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative (di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento) preclude il diritto di partecipazione delle Società Sportive e dei tesserati alle Assemblee Nazionali.</p> <p>17. È preclusa la partecipazione alle Assemblee Nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.</p> <p>18. I Presidenti/legali rappresentanti delle Società possono delegare a rappresentarli un dirigente sociale in carica, regolarmente tesserato come tale, che non sia il rappresentante dei Tecnici e/o degli Atleti. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici possono farsi sostituire esclusivamente dal rappresentante supplente Atleta o Tecnico nell'ambito delle Società di appartenenza. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.</p> <p>19. I Presidenti/legali rappresentanti possono altresì rilasciare deleghe solo a Presidenti/legali rappresentanti di società sportive o loro delegati aventi diritto a voto in numero di:</p>
--	--

- 11) Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente.
 - 12) Il comunicato di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Federale. All'O.d.G. dovrà essere allegato l'elenco delle Società sportive aventi diritto al voto ed i voti alle stesse attribuite.
 - 13) In caso di Assemblea Elettiva l'elenco dei candidati dovrà essere comunicato con le modalità previste dal successivo art. 32.
 - 14) La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo equipollente che assicuri la ricezione, agli aventi diritto a partecipare almeno 60 giorni prima della data fissata ma, in ogni caso, deve essere inviata agli Affiliati anche a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r e pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
 - 15) I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso le Società di appartenenza e sono convocati, loro personalmente, con raccomandata o con altro mezzo equipollente che assicuri la ricezione.
 - 16) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative (di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento) preclude il diritto di partecipazione delle Società Sportive e dei tesserati alle Assemblee Nazionali.
 - 17) È preclusa la partecipazione alle Assemblee Nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
 - 18) I Presidenti delle Società possono delegare a rappresentarli un Consigliere Sociale in carica, che non sia il rappresentante dei Tecnici e/o degli Atleti. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici possono farsi sostituire dal rappresentante supplente Atleta o Tecnico nell'ambito delle Società di appartenenza.
- Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto

- 1, fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre 1500 associazioni e società votanti.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- la generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché la generalità del legale rappresentante della stessa.

20. I membri del Consiglio Federale, il Presidente ed i membri onorari, i componenti degli Organi di Giustizia, il collegio dei Revisori dei Conti, ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare società sportive né direttamente né per delega.

spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

19) I Presidenti possono altresì rilasciare deleghe solo a Presidenti di società sportive o loro delegati aventi diritto a voto in numero di:

- 1, fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre 1500 associazioni e società votanti.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

20) I membri del Consiglio Federale, il Presidente ed i membri onorari, i componenti degli Organi di Giustizia, il collegio dei Revisori dei Conti, ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare società sportive né direttamente né per delega.

Art. 16

COSTITUZIONE DELLE
ASSEMBLEE

- 1) In prima convocazione ogni Assemblea Nazionale, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto.
- 2) In seconda convocazione, ogni Assemblea Nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto a voto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 33, comma 8.
- 2 bis) I *quorum* assembleari si calcolano esclusivamente sul numero delle società e associazioni presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.
- 3) L'Assemblea in seconda convocazione deve essere celebrata almeno un'ora dopo la prima.
- 4) Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione verifica poteri e della Commissione scrutinio non possono essere candidati alle cariche federali.
- 5) Il Presidente della Federazione insedia l'Assemblea Nazionale e, letto il verbale della Commissione Verifica Poteri, che deve indicare il numero degli aventi diritto a voto ed il numero dei voti presenti, dichiara aperta l'Assemblea.
- 6) Aperta l'Assemblea il Presidente Federale invita i rappresentanti aventi diritto a voto ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea. Nelle Assemblee Nazionali elettive, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
- 7) Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale. In caso di assenza il Segretario sarà nominato dall'Assemblea.
- 8) La Commissione Verifica Poteri viene nominata dal Consiglio Federale mentre la Commissione Scrutinio viene eletta dall'Assemblea. Per le Assemblee elettive Nazionali, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il CONI. Entrambe le Commissioni devono essere composte da almeno 3 membri.

ARTICOLO 17 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. In prima convocazione ogni Assemblea Nazionale, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Affiliati aventi diritto a voto.
2. In seconda convocazione, ogni Assemblea Nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% degli Affiliati aventi diritto a voto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 35, comma 8.
3. I *quorum* assembleari si calcolano esclusivamente sul numero delle società e associazioni presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.
4. L'Assemblea in seconda convocazione deve essere celebrata almeno un'ora dopo la prima.
5. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione verifica poteri e della Commissione scrutinio non possono essere candidati alle cariche federali.
6. Il Presidente della Federazione insedia l'Assemblea Nazionale e, letto il verbale della Commissione Verifica Poteri, che deve indicare il numero degli aventi diritto a voto ed il numero dei voti presenti, dichiara aperta l'Assemblea.
7. Aperta l'Assemblea il Presidente Federale invita i rappresentanti aventi diritto a voto ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea. Nelle Assemblee Nazionali elettive, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
8. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale. In caso di assenza il Segretario sarà nominato dall'Assemblea.
9. La Commissione Verifica Poteri viene nominata dal Consiglio Federale mentre la Commissione Scrutinio viene eletta dall'Assemblea. Per le Assemblee elettive Nazionali, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il CONI. Entrambe le Commissioni devono essere composte da almeno 3 membri.
10. Nelle Assemblee Nazionali e Regionali i voti plurimi, in aggiunta al voto base pari a 10, vengono assegnati secondo i seguenti criteri:
 - si considera la graduatoria stilata sulla base dei punteggi acquisiti nei quattro anni sportivi conclusi precedenti a quello di celebrazione dell'Assemblea;
 - alle Società classificate dal 1° al 10° posto vengono attribuiti 10 voti plurimi;
 - alle Società classificate dall'11° al 20° posto vengono attribuiti 5 voti plurimi;
 - alle Società classificate dal 21° al 30° posto vengono attribuiti 2 voti plurimi.

9) Nelle Assemblee Nazionali e Regionali i voti plurimi, in aggiunta al voto base pari a 10, vengono assegnati secondo i seguenti criteri:

- Si considera la graduatoria stilata sulla base dei punteggi acquisiti nell'attività agonistica dell'anno sportivo precedente la celebrazione dell'Assemblea;
- Alle Società classificate dal 1° al 10° posto vengono attribuiti 10 voti plurimi;
- Alle Società classificate dall'11° al 20° posto vengono attribuiti 5 voti plurimi;
- Alle Società classificate dal 21° al 30° posto vengono attribuiti 2 voti plurimi.

Il calcolo dei voti, così come previsto nel presente articolo, dovrà risultare ben definito e non dovrà dare luogo a maggioranze precostituite. Ove gli affiliati aventi diritto a voto siano in numero inferiore a 500 (cinquecento), nessun affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 15 (quindici) volte il voto di base. Nel caso in cui, invece, il numero di affiliati aventi diritto a voto fosse pari o superiore a 500 (cinquecento), a ciascun affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti complessivamente assegnati e nessun affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 40 (quaranta) volte il voto di base.

I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento. L'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

10) In caso di parità di punteggi acquisiti sarà attribuito alle Società lo stesso numero di voti. La classifica continuerà scalando sia le posizioni che i voti acquisiti dalle Società a pari punteggio.

11) Sono utili per l'acquisizione dei punteggi validi per l'attribuzione dei voti plurimi le seguenti Gare Federali: attività di Serie A - gare nazionali

- attività di Serie B - gare regionali:
- a) Campionato italiano di Taolu per Forme obbligatorie;
 - b) Campionato italiano di Sanshou;

Il calcolo dei voti, così come previsto nel presente articolo, dovrà risultare ben definito e non dovrà dare luogo a maggioranze precostituite. Ove gli affiliati aventi diritto a voto siano in numero inferiore a 500 (cinquecento), nessun affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 15 (quindici) volte il voto di base. Nel caso in cui, invece, il numero di affiliati aventi diritto a voto fosse pari o superiore a 500 (cinquecento), a ciascun affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti complessivamente assegnati e nessun affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 40 (quaranta) volte il voto di base.

I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento. L'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti. I Regolamenti federali stabiliscono le condizioni di regolare svolgimento dell'attività sportiva federale.

11. In caso di parità di punteggi acquisiti sarà attribuito alle Società lo stesso numero di voti. La classifica continuerà scalando sia le posizioni che i voti acquisiti dalle Società a pari punteggio.

12. Sono utili per l'acquisizione dei punteggi validi per l'attribuzione dei voti plurimi le seguenti Gare Federali:

- a) Campionati italiani Assoluto di Taolu Moderno (per la classe d'età assoluta);
- b) Campionati italiani Assoluto di Sanda (per la classe d'età senior);
- c) Campionati italiani Assoluto di Kung Fu Tradizionale (per la classe d'età senior e per le categorie tecniche Generale, Wing Chun e Taijiquan);
- d) Campionati Italiani Assoluto di Vo Co Truyen Vietnam (per la classe d'età senior);
- e) Campionati Italiani Assoluto di Vovinam Viet Vo Dao (per la classe d'età senior);
- f) Campionati Italiani di Taolu Moderno (per le classi d'età Junior, Cadetti e Esordienti);
- g) Campionati Italiani di Sanda (per le classi d'età Junior e Cadetti);
- h) Campionati Italiani di Kung Fu Tradizionale (per le classi d'età Junior, Cadetti e Esordienti);
- i) Campionati Italiani di Vo Co Truyen Vietnam (per le classi d'età Junior, Cadetti e Esordienti);
- j) Campionati Italiani di Vovinam Viet Vo Dao (per le classi d'età Junior, Cadetti e Esordienti).

13. I punteggi acquisiti da ogni Atleta e squadra vengono assegnati alla Società sportiva per la quale gli atleti sono tesserati.

14. I punti da assegnare ad ogni Atleta classificato ai Campionati Italiani, delle classi di età esordienti e cadetti, delle discipline sportive di Taolu

<p>c) Campionato italiano di Taijiquan;</p> <p>d) Campionato italiano di Taolu per Forme tradizionali;</p> <p>e) Campionato italiano di Quinda;</p> <p>f) Campionato italiano di Tui Shou;</p> <p>g) Campionato italiano di Shuaijiao;</p> <p>h) Campionato italiano di forme base e intermedie;</p> <p>i) Campionato italiano di forme libere;</p> <p>j) Coppa Italia, ove saranno attribuiti punteggi per le sole discipline ufficiali previste nei Campionati Europei e Mondiali (E.Wu.F. ed I.Wu.F.), e per gli stili tradizionali, interni ed esterni.</p> <p>k) Campionato italiano assoluto (per il Taolu Forme obbligatorie e libere di Moderno, Taijiquan, Tradizionale stili interni ed esterni e Sanshou), ove saranno attribuiti punteggi per le sole discipline ufficiali previste nei Campionati Europei e Mondiali (E.Wu.F. ed I.Wu.F.), e per gli stili tradizionali, interni ed esterni.</p> <p>l) Campionati italiani a squadre di Taolu e Taijiquan moderno per le forme obbligatorie e libere (unico), di Taolu per forme Tradizionali.</p> <p>12) I punteggi acquisiti da ogni Atleta e squadra vengono assegnati alla Società sportiva per la quale gli atleti sono tesserati o alla società sportiva che abbia ottenuto il prestito, laddove consentito</p> <p>13) I punti da assegnare ad ogni Atleta classificato nei Campionati italiani individuali (gare di Serie A) sono i seguenti: Discipline di cui alle lettere a), b), e), d), i), j), k) - Atleta 1° cl. = punti 10; - Atleta 2° cl. = punti 5 - Atleta 3° cl. = punti 2; Discipline di cui alle lettere (gare di Serie B) e), l), g), h) - Atleta 1° cl. = punti 5; - Atleta 2° cl. = punti 2; - Atleta 3° cl. = punti 1</p> <p>14) I punti da assegnare ad ogni squadra nei campionati italiani di cui alla lettera l) sono i seguenti: - Squadra 1° cl. = punti 50;</p>	<p>Moderno, Sanda, Kung Fu Tradizionale (per le categorie tecniche Generale, Wing Chun e Taijiquan), Vo Co Truyen Vietnam e Vovinam Viet Vo Do, come disciplinati dai regolamenti dell'attività sportiva federale, sono:</p> <p>a) Atleta 1° classificato = punti 5; b) Atleta 2° classificato = punti 3; c) Atleta 3° classificato = punti 1.</p> <p>15. I punti da assegnare ad ogni Atleta classificato ai Campionati Italiani, delle classi di età junior, delle discipline sportive di Taolu Moderno, Sanda, Kung Fu Tradizionale (per le categorie tecniche Generale, Wing Chun e Taijiquan), Vo Co Truyen Vietnam e Vovinam Viet Vo Do, come disciplinati dai regolamenti dell'attività sportiva federale, sono:</p> <p>a) Atleta 1° classificato = punti 10; b) Atleta 2° classificato = punti 5; c) Atleta 3° classificato = punti 2.</p> <p>16. I punti da assegnare ad ogni Atleta classificato ai Campionati Italiani, delle classi di età Assoluti e Senior, delle discipline sportive di Taolu Moderno, Sanda, Kung Fu Tradizionale (per le categorie tecniche Generale, Wing Chun e Taijiquan), Vo Co Truyen Vietnam e Vovinam Viet Vo Do, come disciplinati dai regolamenti dell'attività sportiva federale, sono:</p> <p>a) Atleta 1° classificato = punti 20; b) Atleta 2° classificato = punti 10; c) Atleta 3° classificato = punti 5.</p> <p>17. Ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti commi 14, 15 e 16 si dovrà tener conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) l'assegnazione dei punteggi al 1° classificato avviene solo se nella specifica categoria vi siano almeno due atleti concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio, nelle discipline sportive tecnico – combinatorie, o che vi sia stato almeno un incontro di combattimento, nelle discipline sportive da combattimento;</p> <p>b) l'assegnazione dei punteggi al 2° classificato avviene solo se nella specifica categoria vi siano almeno tre atleti concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio, nelle discipline sportive tecnico – combinatorie, o che vi sia stato almeno un incontro di combattimento, nelle discipline sportive da combattimento;</p> <p>c) l'assegnazione dei punteggi al 3° classificato avviene solo se nella specifica categoria vi siano almeno quattro atleti concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio, nelle discipline sportive tecnico – combinatorie, o che vi siano stati almeno due incontri di combattimento, nelle discipline sportive da combattimento.</p> <p>18. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti, sono prese con il</p>
--	---

- Squadra 2° cl. =punti 40;
- Squadra 3° cl. =punti 30;
- Squadra 4° cl. =punti 20;
- Squadra 5° cl. =punti 10.

15) I punti da assegnare ad ogni Atleta classificato in tutti i Campionati Regionali (gare di Serie B) sono i seguenti:

- Atleta 1° cl. = punti 3;
- Atleta 2° cl. = punti 2;
- Atleta 3° cl. = punti 1.

16) In ogni caso nessun voto plurimo potrà essere attribuito ad a Società Sportive che non abbiano tra i propri tesserati, al 31 gennaio dell'anno nel quale sono celebrate le elezioni, almeno un tecnico qualificato con il conseguimento di almeno il primo livello Scuola dello Sport - SNAQ.

17) Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Per l'elezione del Presidente Federale è necessario raggiungere anche in caso di ballottaggio la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 33, comma 8. Risultano eletti alla carica di Consigliere Federale i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ferma la rappresentanza di genere di cui all'art. 15, comma 7.

18) Per le elezioni alle cariche federali in caso di parità di voti si procede al ballottaggio. Le maggioranze previste dal precedente comma valgono anche in caso di ricorso al ballottaggio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 33, comma 8.

19) Le votazioni non elettive si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, peralzata di mano e controprova o per appello nominale, identificando, nel caso non si raggiunga l'unanimità, gli

voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Per l'elezione del Presidente Federale è necessario raggiungere anche in caso di ballottaggio la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 35, comma 8. Risultano eletti alla carica di Consigliere Federale i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ferma la rappresentanza di genere di cui all'art. 16, comma 7.

19. Per le elezioni alle cariche federali in caso di parità di voti si procede al ballottaggio. Le maggioranze previste dal precedente comma valgono anche in caso di ricorso al ballottaggio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 35, comma 8.

20. Le votazioni non elettive si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova o per appello nominale, identificando, nel caso non si raggiunga l'unanimità, gli aventi diritto che hanno espresso voti favorevoli, contrari ed astenuti. Successivamente al voto così espresso il Presidente dà lettura del risultato complessivo della votazione. Si svolgono a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto i quali dispongono di almeno il cinquantuno per cento dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri. Nelle Assemblee Nazionali elettive il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Giunta Nazionale del CONI. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È considerato voto nullo l'espressione di preferenze per un numero superiore ai Consiglieri da eleggere per ciascuna categoria.

21. ~~19 bis~~ Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.Wu.K. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Nel caso di cui al precedente periodo, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

22. Per le Assemblee elettive, avverso l'elenco degli aventi diritto di voto, è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste

<p>aventi diritto che hanno espresso voti favorevoli, contrari ed astenuti. Successivamente al voto così espresso il Presidente dà lettura del risultato complessivo della votazione. Si svolgono a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto i quali dispongono di almeno il cinquantuno per cento dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri. Nelle Assemblee Nazionali elettive il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Giunta Nazionale del CONI. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È considerato voto nullo l'espressione di preferenze per un numero superiore ai Consiglieri da eleggere per ciascuna categoria.</p> <p>19 bis) Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.Wu.K. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Nel caso di cui al precedente periodo, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.</p> <p>20) Per le Assemblee elettive, avverso l'elenco degli aventi diritto di voto, è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.</p>	<p>con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.</p>
--	---

Art. 17 IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

- 1) Il Presidente della Federazione rappresenta la F.I.Wu.K. nei confronti di terzi, nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali ed ha la rappresentanza legale e processuale ad ogni effetto di legge.
- 2) Il Presidente ha responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
- 3) Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione. Nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
- 4) Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno. Convoca altresì le Assemblee Nazionali salvo i casi previsti dal presente Statuto. Propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.
- 5) Vigila unitamente agli altri Organi competenti sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
- 6) Adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Federale, le delibere di competenza del Consiglio, anche sulle materie non delegabili, con esclusione di quelle inerenti alle funzioni di indirizzo ed all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

1. Il Presidente della Federazione rappresenta la F.I.Wu.K. nei confronti di terzi, anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali, ed ha la rappresentanza legale e processuale ad ogni effetto di legge.
2. Il Presidente ha responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione. Nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
4. Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno. Convoca altresì le Assemblee Nazionali salvo i casi previsti dal presente Statuto. Propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.
5. Vigila unitamente agli altri Organi competenti sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
6. Adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Federale, le delibere di competenza del Consiglio, anche sulle materie non delegabili, con esclusione di quelle inerenti alle funzioni di indirizzo ed all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale, fermo il principio della non delegabilità delle funzioni esclusive dei suddetti organi. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia, purché l'interessato abbia scontato almeno la metà della pena ovvero, nei casi di radiazione, siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
7. In caso di impedimento temporaneo o assenza temporanea, il Presidente della Federazione viene sostituito dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento definitivo ovvero in caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio e si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 10, lett. a) e b).

precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.

Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia, purché l'interessato abbia scontato almeno la metà della pena ovvero, nei casi di radiazione, siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

- 7) In caso di impedimento temporaneo o assenza temporanea, il Presidente della Federazione viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo ovvero in caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio e si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 10, lett. a) e b).
- 8) Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 33, comma 8.

8. Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 35, comma 8.

Art. 18 IL CONSIGLIO FEDERALE

- 1) Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione che lo presiede, e da 6 (sei) Consiglieri, dei quali un Consigliere Atleta ed un Consigliere Tecnico in rappresentanza delle rispettive categorie.
- 2) Funge da Segretario senza diritto di voto, il Segretario Generale. Nella prima riunione il Consiglio Federale elegge fra i propri Membri, due Vice Presidenti; Vicario sarà il più anziano di carica federale, elegge inoltre, ove istituito, il Consiglio di Presidenza.
- 3) Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 4) In particolare provvede a:
 - a) realizzare i fini del presente Statuto;
 - b) emanare i Regolamenti Federali e apportare le eventuali modifiche agli stessi. Approva altresì gli Statuti ed i Regolamenti interni dei soggetti affiliati.
 - c) indire le Assemblee Nazionali fissando il relativo ordine del giorno salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto;
 - d) nominare, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
 - e) approvare il Bilancio Preventivo entro il 30 novembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
 - f) stilare il Calendario Gare ed assegnare le sedi dei Campionati Italiani;

ARTICOLO 19 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione che lo presiede, e da 6 (sei) Consiglieri, dei quali un Consigliere Atleta ed un Consigliere Tecnico in rappresentanza delle rispettive categorie.
2. Funge da Segretario senza diritto di voto, il Segretario Generale. Nella prima riunione il Consiglio Federale elegge fra i propri Membri, due Vice Presidenti; Vicario sarà il più anziano di carica federale, elegge inoltre, ove istituito, il Consiglio di Presidenza.
3. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
4. In particolare, provvede a:
 - a) realizzare i fini del presente Statuto;
 - b) emanare i Regolamenti Federali e apportare le eventuali modifiche agli stessi. Approva altresì gli Statuti ed i Regolamenti interni dei soggetti affiliati.
 - c) indire le Assemblee Nazionali fissando il relativo ordine del giorno salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto;
 - d) nominare, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
 - e) approvare il Bilancio Preventivo entro il 30 novembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
 - f) stilare il Calendario Gare ed assegnare le sedi dei Campionati Italiani;
 - g) definire i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;
 - h) deliberare il riconoscimento ai fini Sportivi delle Società sportive;
 - i) deliberare sulle domande di affiliazione;
 - j) determinare le quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento; quote iscrizione albi tecnici, quote iscrizione gare, esami e corsi federali, tasse reclamo, ed in generale gli importi riguardanti l'organizzazione e la partecipazione all'attività federale;
 - k) deliberare sulle dotazioni finanziarie degli Organi periferici;
 - l) esercitare il controllo di legittimità sulle assemblee periferiche elettive;
 - m) nominare e revocare i Delegati Regionali e Provinciali;
 - n) nominare il Commissario Straordinario degli Organi Periferici in caso di accertate

<p>g) definire i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;</p> <p>h) deliberare se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., il riconoscimento ai fini Sportivi delle Società sportive;</p> <p>i) deliberare sulle domande di affiliazione;</p> <p>j) determinare le quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento; quote iscrizione albi tecnici, quote iscrizione gare, esami e corsi federali, tasse reclamo, ed in generale gli importi riguardanti l'organizzazione e la partecipazione all'attività federale;</p> <p>k) deliberare sulle dotazioni finanziarie degli Organi periferici;</p> <p>l) esercitare il controllo di legittimità sulle assemblee periferiche elettive;</p> <p>m) nominare e revocare i Delegati Regionali e Provinciali;</p> <p>n) nominare il Commissario Straordinario degli Organi Periferici in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi in parola, nonché per constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;</p> <p>o) concedere amnistie e indulti, fissando i limiti del provvedimento;</p> <p>p) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;</p> <p>q) indicare il Presidente onorario da proporre all'Assemblea Nazionale;</p> <p>r) proporre i candidati alle cariche Internazionali;</p> <p>s) nominare i componenti della Commissione Verifica Poteri secondo quanto previsto dal presente Statuto;</p> <p>t) convocare le Assemblee per la costituzione dei Comitati Regionali designandone il Presidente;</p> <p>5) Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno.</p>	<p>gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi in parola, nonché per constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;</p> <p>o) concedere amnistie e indulti, fissando i limiti del provvedimento;</p> <p>p) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;</p> <p>q) indicare il Presidente onorario da proporre all'Assemblea Nazionale;</p> <p>r) proporre i candidati alle cariche Internazionali;</p> <p>s) nominare i componenti della Commissione Verifica Poteri secondo quanto previsto dal presente Statuto;</p> <p>t) convocare le Assemblee per la costituzione dei Comitati Regionali designandone il Presidente;</p> <p>u) ratificare gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della F.I.Wu.K. rientranti nell'ambito delle proprie competenze valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi, ad eccezione delle delibere assunte in materie di esplicita competenza del Presidente federale e in esecuzione di deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale fermo il principio della non delegabilità delle funzioni esclusive dei suddetti organi;</p> <p>v) deliberare l'assegnazione di deleghe al Presidente federale nelle materie di propria competenza;</p> <p>w) fornire l'interpretazione autentica di tutte le norme e disposizioni federali, ove necessario.</p> <p>5. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno.</p> <p>6. Il Consiglio su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti può essere convocato in seduta straordinaria.</p> <p>7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.</p> <p>9. Il Consiglio Federale decade:</p> <p>b) per impedimento definitivo o dimissioni del Presidente;</p> <p>c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali.</p>
--	--

- 6) Il Consiglio su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti può essere convocato in seduta straordinaria.
- 7) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- 8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 9) Il Consiglio Federale decade:
 - a) per impedimento definitivo o dimissioni del Presidente;
 - b) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali.
- 10) In caso di decadenza del Consiglio Federale si procede come segue:
 - a) impedimento definitivo del Presidente; il Consiglio Federale decade immediatamente ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche che deve avvenire entro 90 giorni dalla data dell'impedimento. Le attribuzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente, che provvederà al compimento dei soli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini su indicati; nel caso di assenza del Vice Presidente subentrerà il Consigliere Federale più anziano d'età.
 - b) dimissioni del Presidente; il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Il Consiglio resta *in prorogatio* con le competenze di cui alla precedente lett. a), da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;
 - c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali:

10. In caso di decadenza del Consiglio Federale si procede come segue:
 - a) impedimento definitivo del Presidente; il Consiglio Federale decade immediatamente ed il Vice Presidente Vicario provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche che deve avvenire entro 90 giorni dalla data dell'impedimento. Le attribuzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente Vicario, che provvederà al compimento dei soli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini su indicati; in ipotesi di impedimento del Vice Presidente Vicario, provvederà alle incombenze l'altro Vice Presidente; nel caso di assenza del Vice Presidente subentrerà il Consigliere Federale più anziano d'età.
 - b) dimissioni del Presidente; il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Il Consiglio resta *in prorogatio* con le competenze di cui alla precedente lett. a), da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario;
 - c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tal caso si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente. Rimane in *prorogatio* il Presidente decaduto con le competenze di cui alla precedente lett. a) e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve avvenire nei termini indicati nella precedente lett. a).
11. Qualora si producano vacanze nel Consiglio Federale in numero non superiore a tre, subentrano nella carica il candidato o i candidati che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dei non eletti, purché sia stata da loro conseguita almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto e ferma la rappresentanza di genere.
12. Se nessun candidato ha ottenuto i voti necessari, di cui al comma precedente, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che sarà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90

d) si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente. Rimane in *prorogatio* il Presidente decaduto con le competenze di cui alla precedente lett. a) e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve avvenire nei termini indicati nella precedente lett. a).

- 11) Qualora si producano vacanze nel Consiglio Federale in numero non superiore a tre, subentrano nella carica il candidato o i candidati che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dei non eletti, purché sia stata da loro conseguita almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto e ferma la rappresentanza di genere.
- 12) Se nessun candidato ha ottenuto i voti necessari, di cui al comma precedente, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che sarà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.
- 13) Le dimissioni, che originano la decadenza degli Organi Federali, sono irrevocabili e vanno indirizzate al Segretario Generale che provvederà ad avvertire il Presidente per gli atti consequenziali.
- 14) La decadenza, per qualsiasi causa, del Presidente e del Consiglio Federale non ha effetti sul Collegio dei Revisori dei Conti, sugli Organi di Giustizia, sulla Procura Federale e sulla Commissione Federale di Garanzia.
- 15) Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tecnici ed esperti. Ad esse partecipano obbligatoriamente i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 16) I Membri del Consiglio Federale, assenti senza giustificato motivo per 3 (tre) riunioni consecutive

giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

13. Le dimissioni, che originano la decadenza degli Organi Federali, sono irrevocabili e vanno indirizzate al Segretario Generale che provvederà ad avvertire il Presidente per gli atti consequenziali.
14. La decadenza, per qualsiasi causa, del Presidente e del Consiglio Federale non ha effetti sul Collegio dei Revisori dei Conti, sugli Organi di Giustizia, sulla Procura Federale e sulla Commissione Federale di Garanzia.
15. Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tecnici ed esperti. Ad esse partecipano obbligatoriamente i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
16. I Membri del Consiglio Federale, assenti senza giustificato motivo per 3 (tre) riunioni consecutive nell'anno solare decadono dalla carica, venendo sostituiti con le modalità previste dal presente Statuto.

nell'anno solare decadono dalla carica, venendo sostituiti con le modalità previste dal presente Statuto,	
---	--

Art. 19 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1) Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2) Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.
 - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Federale;
 - N° 2 Vice Presidenti;
 - il Consigliere rappresentante degli atleti;
 - il Consigliere rappresentante dei Tecnici sportivi.
- 3) Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti tutti i componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 20 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.
3. Il Consiglio di Presidenza è composto
 - a) dal Presidente Federale;
 - b) da 2 (due) Vice Presidenti;
 - c) dal Consigliere rappresentante degli atleti;
 - d) dal Consigliere rappresentante dei Tecnici sportivi.
4. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti tutti i componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 20 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il primo dei non eletti.
- 2) Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 3) La candidatura a Presidente del Collegio deve essere almeno quaranta giorni liberi prima dello svolgimento dell'assemblea.
- 4) Tutti i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti in uno dei seguenti Albi professionali: Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, o iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- 5) I Revisori dei Conti non possono intrattenere rapporti di collaborazione a carattere continuativo ed a titolo oneroso con la F.I.Wu.K. L'incompatibilità è prevista anche per coloro che facciano parte, a qualsiasi titolo, di Studi o Associazioni professionali aventi rapporti, a carattere continuativo ed a titolo oneroso, con la F.I.Wu.K.
- 6) I membri del collegio devono essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli Organi Federali.
- 9) Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, su convocazione del suo Presidente, e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto da tutti gli Interventuti.
- 10) Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono i seguenti:
 - a) esaminare il Bilancio Preventivo, le relative variazioni ed il Bilancio d'esercizio e redige la prescritta relazione;

ARTICOLO 21 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il primo dei non eletti.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Tutti i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti in uno dei seguenti Albi professionali: Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, o iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
4. I Revisori dei Conti non possono intrattenere rapporti di collaborazione a carattere continuativo ed a titolo oneroso con la F.I.Wu.K. L'incompatibilità è prevista anche per coloro che facciano parte, a qualsiasi titolo, di Studi o Associazioni professionali aventi rapporti, a carattere continuativo ed a titolo oneroso, con la F.I.Wu.K..
5. I membri del collegio devono essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli Organi Federali.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, su convocazione del suo Presidente, e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto da tutti gli Interventuti.
7. Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono i seguenti:
 - a) esaminare il Bilancio Preventivo, le relative variazioni ed il Bilancio d'esercizio e redige la prescritta relazione;
 - b) effettuare il controllo sulla gestione della Federazione ed il riscontro della legittimità degli atti;
 - c) esercitare il controllo contabile, e quindi accertare la regolare tenuta della contabilità e verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
8. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi Federali e presso le strutture periferiche della F.I.Wu.K.
9. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi devono essere rese immediatamente note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di

<p>b) effettuare il controllo sulla gestione della Federazione ed il riscontro della legittimità degli atti;</p> <p>c) esercitare il controllo contabile, e quindi accertare la regolare tenuta della contabilità e verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.</p> <p>11) I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi Federali e presso le strutture periferiche della F.I.Wu.K.</p> <p>12) Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi devono essere rese immediatamente note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione di provvedimenti di competenza.</p> <p>13) Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori.</p> <p>14) Le cause di decadenza dei Revisori dei Conti sono quelle previste dagli artt. 2399 c.c. e 2404, co. 2, c.c.</p>	<p>segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione di provvedimenti di competenza.</p> <p>10. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori.</p> <p>11. Le cause di decadenza dei Revisori dei Conti sono quelle previste dagli artt. 2399 c.c. e 2404, co. 2, c.c.</p>
--	---

Art. 21 IL
SEGRETARIO GENERALE

- 1) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
- 2) Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della F.I.Wu.K. e ne è direttamente responsabile, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
- 3) Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni assegnategli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.Wu.K.;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.Wu.K.;
 - e) predispose il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione della F.I.Wu.K.;
 - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - g) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - h) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

ARTICOLO 22 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della F.I.Wu.K. e ne è direttamente responsabile, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni assegnategli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.Wu.K.;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.Wu.K.;
 - e) predispose il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione della F.I.Wu.K.;
 - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - g) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - h) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

ARTICOLO 23 - PAST PRESIDENT

1. Il Past President è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale in carica, tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente F.I.Wu.K. per almeno un mandato intero, svolgendo attività di eccezionale rilievo nell'interesse della F.I.Wu.K. e rendendo un notevole contributo alle discipline federali, purché all'atto di nomina non ricopra alcuna carica federale. All'atto della nomina viene inserito tra i Membri d'Onore di cui all'art. 11, comma 1, lett. l).
2. Il Past President partecipa all'Assemblea Nazionale e, su invito del Presidente federale, alle riunioni del Consiglio Federale con funzioni consultive. Al Past President non è riconosciuto in alcun caso il diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea o riunione a cui partecipa in ragione della benemerenzza di cui al presente articolo.
3. Tale benemerenzza decade al termine del mandato del Consiglio Federale che l'ha deliberata e può essere anticipatamente revocata dal Consiglio medesimo, su proposta motivata di almeno tre suoi membri, con il voto favorevole di almeno cinque membri.

Art. 22 PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

- 1) La giustizia della F.I.Wu.K. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal C.O.N.I..
- 2) I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
- 3) I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 4) Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai

ARTICOLO 24 - PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. La giustizia della F.I.Wu.K. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal C.O.N.I..
2. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 27, co. 2, lett. a).
6. I componenti degli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
7. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del

principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

- 5) I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 25, co. 2, lett. a).
- 6) I componenti degli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 7) Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 8) I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
9. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.Wu.K. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
10. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi

- 9) La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.Wu.K. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso Il C.O.N.I., nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
- 10) I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 11) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
- 12) I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.
- 13) Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono tempestivamente trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.

13. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono tempestivamente trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 23 ORGANI DI
GIUSTIZIA

- 1) Sono Organi di Giustizia Sportiva:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.Sono Organi di Giustizia Federale:
 - a) il Tribunale Federale;
 - b) la Corte Federale di Appello.
- 2) Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) la regolarità degli esami federali e la convalida dei relativi esiti;
 - f) la regolarità dello status e della posizione dei tesserati agli esami federali;
 - g) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- 3) La Corte Federale di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale.
- 4) Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
- 5) La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
- 6) La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di

ARTICOLO 25 - ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.Sono Organi di Giustizia Federale:
 - a) il Tribunale Federale;
 - b) la Corte Federale di Appello.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) la regolarità degli esami federali e la convalida dei relativi esiti;
 - f) la regolarità dello status e della posizione dei tesserati agli esami federali;
 - g) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
3. La Corte Federale di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale.
4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione

ARTICOLO 26 - PROCURA FEDERALE

- 1) Presso la F.I.Wu.K. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva,

prima istanza al momento della delibera di attivazione

Art. 24 PROCURA FEDERALE

- 1) Presso la F.I.Wu.K. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.
- 2) L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuva il Procuratore Federale.
- 3) I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
- 4) Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
- 5) I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 25 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

- 1) Presso la F.I.Wu.K. è istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di

della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

- 2) L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuva il Procuratore Federale.
- 3) I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
- 4) Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
- 5) I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ARTICOLO 27 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Presso la F.I.Wu.K. è istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2) La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

b) individua su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della

b) individua su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

ARTICOLO 28 - AMNISTIA

1. È un atto di clemenza generale con il quale si rinuncia al provvedimento disciplinare o all'applicazione della pena non ancora scontata.
2. È una delle cause di estinzione dell'infrazione, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.
3. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente;
4. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali.
5. Essa può essere:
 - a) totale, cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione;
 - b) parziale, cioè limitata a determinate sanzioni;
6. Se interviene dopo la sentenza di condanna, l'amnistia ne fa cessare l'esecuzione e fa cessare anche le sanzioni accessorie.
7. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia.
8. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 26 AMNISTIA

- 1) È un atto di clemenza generale con il quale si rinuncia al provvedimento disciplinare o all'applicazione della pena non ancora scontata.
- 2) È una delle cause di estinzione dell'infrazione, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.
- 3) Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente;
- 4) L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali.
- 5) Essa può essere:
 - a) totale, cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione;
 - b) parziale, cioè limitata a determinate sanzioni;
- 6) Se interviene dopo la sentenza di condanna, l'amnistia ne fa cessare l'esecuzione e fa cessare anche le sanzioni accessorie.
- 7) Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia.
- 8) Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
- 9) L'amnistia nei casi di concorso di più infrazioni si applica solo a quelle per le quali è concessa.

9. L'amnistia nei casi di concorso di più infrazioni si applica solo a quelle per le quali è concessa.
10. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
11. L'interessato può rinunciare all'amnistia, offrendone comunicazione al Consiglio federale.

ARTICOLO 29 - INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sull'infrazione. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento stabilisca diversamente.
3. la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa stabilisca una data diversa.
4. Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene.
5. L'Indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ARTICOLO 30 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.W.u.K hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i tesserati, gli affiliati, e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

ARTICOLO 31 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per

10) Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

11) L'interessato può rinunciare all'amnistia, offrendone comunicazione al Consiglio federale.

Art. 27 INDULTO

1) L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari.

2) L'indulto è un provvedimento di clemenza generale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sull'infrazione. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento stabilisca diversamente.

3) la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa stabilisca una data diversa.

4) Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene.

5) L'Indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

6) Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 28 VINCOLO DI GIUSTIZIA

1) I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.W.u.K hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i tesserati, gli affiliati, e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2) I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3) L'inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

ARTICOLO 32 - SANZIONI

1. Le violazioni delle norme dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.W.u.K. comportano, a carico degli affiliati e dei tesserati, le sanzioni di natura disciplinare previste dal Regolamento di Giustizia.

2. Agli affiliati ed ai tesserati possono essere irrogate anche sanzioni di natura pecuniaria.

ARTICOLO 33 - ARBITRATO FEDERALE

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'affiliato e il tesserato possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione alla controparte e al Consiglio Federale, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedano alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.

3. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 29 COLLEGIO DI
GARANZIA DELLO SPORT

- 1) Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 2) Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

Art. 30 SANZIONI

- 1) Le violazioni delle norme dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.Wu.K. comportano, a carico degli affiliati e dei tesserati, le sanzioni di natura disciplinare previste dal Regolamento di Giustizia.
- 2) Agli affiliati ed ai tesserati possono essere irrogate anche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 31 ARBITRATO
FEDERALE

- 1) Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'affiliato e il tesserato possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione alla controparte e al Consiglio Federale, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedano alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.

- | | |
|--|--|
| <p>3) Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.</p> <p>4) Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.</p> <p>5) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.</p> | |
|--|--|

Art. 32 ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE

- 1) Sono eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini di Nazionalità Italiana e maggiorenni che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - b) non abbiano riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.Wu.K., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico.
- 2) Sono eleggibili alle cariche federali centrali e periferiche le persone tesserate al momento del deposito della Candidatura. Tale requisito non è richiesto per i componenti del Collegio Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia, della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia. Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto del CONI, il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 3) Non possono candidarsi alle cariche federali, centrali e periferiche:
 - A) coloro il cui reddito derivi per oltre il cinquanta per cento da una attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della Federazione. Non possono altresì candidarsi coloro che traggano in prevalenza la loro fonte di reddito dallo svolgimento dell'attività di Tecnici sportivi in relazione alle discipline di cui all'art. 3 dello Statuto;

ARTICOLO 34 - ELEGGIBILITÀ E CANDIDATURE

1. Sono eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini di Nazionalità Italiana e maggiorenni che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - b) non abbiano riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.Wu.K., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
 - c) siano tesserate per un affiliato al momento del deposito della Candidatura. Tale requisito non è richiesto per i componenti del Collegio Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia, della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia.

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto del CONI, il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

Non possono candidarsi alle cariche federali, centrali e periferiche: coloro il cui reddito derivi per oltre il cinquanta per cento da una attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della Federazione. Non possono altresì candidarsi coloro che traggano in prevalenza la loro fonte di reddito dallo svolgimento dell'attività di Tecnici sportivi in relazione alle discipline di cui all'art. 3 dello Statuto;
2. È ineleggibile:
 - a) chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA;
 - b) chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

B) È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

C) coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di

c) coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

3. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

4. La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere proposta da almeno 15 tra legali rappresentanti di Affiliati, Atleti e Tecnici sportivi aventi diritto di voto.

5. Il numero di sottoscrizioni da parte dei soggetti di cui al precedente comma 4 non può comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:

per le candidature alla carica di Presidente Federale

a. fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;

b. da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11%

molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

4) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, da:

- a) Presidente Federale: nr.20 tra Presidenti/Atleti/Tecnici di diverse Società affiliate con diritto di voto;
- b) Consigliere Federale: nr. 10 Presidenti di Società affiliate;
- c) Consigliere Atleta: nr. 10 Rappresentanti Atleti di Società affiliate;
- d) Consigliere Tecnico: nr. 10 Rappresentanti Tecnici di Società affiliate.

4 bis) Il numero di sottoscrizioni da parte dei soggetti di cui al precedente comma 4 non può comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:

per le candidature alla carica di Presidente Federale

1. fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;
2. da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;
3. da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
4. da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
5. da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali

calcolato sul numero restante;

- c. da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
- d. da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
- e. da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea. Deve essere prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse. Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea.

6. Ogni legale rappresentante di Affiliato/Atleta/Tecnico Sportivo, avente diritto di voto, può proporre un solo Candidato alla carica di Presidente pena l'invalidità di tutte le sottoscrizioni.
7. I componenti degli organi Federali elettivi e di nomina, salvo i componenti degli Organi di giustizia, della Procura Federale, della Commissione Federale di Garanzia e i Revisori dei conti, devono essere in regola con il tesseramento per un Affiliato alla data di presentazione della candidatura. I Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici devono essere in attività o essere stati regolarmente tesserati nelle rispettive categorie per almeno due anni nell'ultimo decennio e, per il Consigliere eletto in rappresentanza degli atleti, aver partecipato a Competizioni almeno di livello Nazionale per almeno due anni

dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea. Per le candidature alla carica di Consigliere federale, il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza. Deve essere prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse. Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea. Fermi restando i limiti sopra indicati al precedente primo periodo, è consentita la possibilità di prevedere la suddivisione delle sottoscrizioni delle candidature fra una o più discipline.

- 5) Per ogni carica federale, centrale o periferica, ogni Presidente/Atleta/Tecnico, avente diritto di voto, può proporre un solo Candidato per la carica che gli compete.
- 6) I componenti degli organi Federali elettivi e di nomina, salvo i componenti degli Organi di giustizia, della Procura Federale, della Commissione Federale di Garanzia e i Revisori dei conti, devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. I Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici devono essere in attività o essere stati regolarmente tesserati nelle rispettive categorie per almeno due anni nell'ultimo decennio e, per il Consigliere eletto in rappresentanza degli atleti, aver partecipato a Competizioni almeno di livello Nazionale per almeno due anni nell'ultimo decennio, e sono eletti dai Rappresentanti di ciascuna Categoria in misura di n. 1

nell'ultimo decennio, e sono eletti dai Rappresentanti di ciascuna Categoria in misura di n. 1 Consigliere Atleta ed n. 1 Consigliere Tecnico.

8. Quattro membri componenti il Consiglio Federale sono eletti dai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto ferma la rappresentanza di genere di cui all'art. 16, comma 7.
9. Le candidature alle cariche elettive devono essere depositate o trasmesse a mezzo PEC o con raccomandata a/r presso la Segreteria Federale con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dell'assemblea, e quindi almeno 40 (quaranta) giorni liberi prima dell'Assemblea Elettiva stessa per le cariche federali centrali e di 10 (dieci) giorni liberi prima delle relative Assemblee, per le cariche territoriali.
10. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
11. L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dal Segretario Generale. Le candidature alle cariche federali centrali dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
12. In merito alla verifica della correttezza delle candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Consigliere Atleta ed n. 1
Consigliere Tecnico.

- 7) N. 4 membri componenti il Consiglio Federale sono eletti dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto ferma la rappresentanza di genere di cui all'art. 15, comma 7.
- 8) Le candidature alle cariche elettive devono essere depositate o trasmesse a mezzo PEC o con racc. a/r. presso la Segreteria Federale con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dell'assemblea, e quindi almeno 40 (quaranta) giorni liberi prima dell'Assemblea Elettiva stessa per le cariche federali centrali e di 10 (dieci) giorni liberi prima delle relative Assemblee, per le cariche territoriali.
- 9) Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
- 10) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dal Segretario Generale. Le candidature alle cariche federali centrali dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. In merito alla verifica della correttezza delle candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 33 INCOMPATIBILITA' E DURATA DELLE CARICHE FEDERALI

- 1) Le cariche federali elettive centrali sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica della stessa Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente della Federazione, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente di Organo di Giustizia, della Procura Federale o della Commissione Federale di Garanzia sono incompatibili con ogni altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione.
- 3) Le cariche di Presidente della Federazione e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva elettiva Nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 4) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e devono essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 5) Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 gg. dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.
- 6) Non sono ammessi tesseramenti con più società nell'ambito della stessa Federazione. È ammesso il prestito degli atleti con le modalità previste nel Regolamento Organico.
- 7) Salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, le cariche federali hanno durata 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico. I Presidenti ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali possono svolgere più mandati.
- 8) I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti

ARTICOLO 35 - INCOMPATIBILITÀ E DURATA DELLE CARICHE FEDERALI

1. Le cariche federali elettive centrali sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica della stessa Federazione.
2. Le cariche di Presidente della Federazione, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente di Organo di Giustizia, della Procura Federale o della Commissione Federale di Garanzia sono incompatibili con ogni altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione.
3. Le cariche di Presidente della Federazione e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva elettiva Nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e devono essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
5. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 gg. dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.
6. Non sono ammessi tesseramenti con più società nell'ambito della stessa Federazione. È ammesso il prestito degli atleti con le modalità previste nel Regolamento Organico.
7. Il tesseramento quale Ufficiale di gara è incompatibile con quelle di Assistente Tecnico Sportivo e Tecnico Sportivo.
8. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, le cariche federali hanno la durata di 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico. I Presidenti ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali possono svolgere più mandati.
9. I Presidenti, sia federali nazionali sia regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 17, comma 3.
10. Le cariche cessano comunque alla scadenza del quadriennio olimpico anche nei casi siano

alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 16, comma 2 bis.

- 9) Le cariche cessano comunque alla scadenza del quadriennio olimpico anche nei casi siano celebrate elezioni nel quadriennio, indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

celebrate elezioni nel quadriennio, indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Art. 34 LE ASSEMBLEE REGIONALI.

- 1) Le Assemblee Regionali sono il massimo Organo della Regione, deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2) Le Assemblee Regionali si dividono in:
 - Assemblea Regionale Ordinaria;
 - Assemblea Regionale Straordinaria;
- 3) Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive debbono svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi, ed anteriormente all'assemblea nazionale.
- 4) L'Assemblea Regionale Straordinaria opera analogamente a quanto avviene nell'ambito dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.
- 5) L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata:
 - a) su iniziativa del Consiglio Regionale;
 - b) su richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale o da almeno la metà più uno delle società aventi diritto di voto della metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto.
- 6) L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente del Comitato Regionale.
- 7) La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli aventi diritto a partecipare, almeno 20 gg. prima della data fissata, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve contenere l'elenco dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'Ordine del Giorno dei lavori.
- 8) L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti delle Società e dai Rappresentanti di Atleti e Tecnici della Regione così come designati per l'Assemblea Nazionale. Ad essa partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Regionale e i Dirigenti Regionali. Hanno diritto di parteciparvi, senza diritto di voto, i rappresentanti degli organi ed i

ARTICOLO 36 - LE ASSEMBLEE REGIONALI

1. Le Assemblee Regionali sono il massimo Organo della Regione, deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Le Assemblee Regionali si dividono in:
 - Assemblea Regionale Ordinaria;
 - Assemblea Regionale Straordinaria.
3. L'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva è convocata e celebrata entro 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva.
4. L'Assemblea Regionale Straordinaria opera analogamente a quanto avviene nell'ambito dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.
5. L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata:
 - c) su iniziativa del Consiglio Regionale;
 - d) su richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale o da almeno la metà più uno delle società aventi diritto di voto.
6. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente del Comitato Regionale.
7. La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli Affiliati, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata, a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r, e deve contenere l'elenco dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'Ordine del Giorno dei lavori.
8. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti delle Società aventi diritto al voto. Ad essa partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Regionale e i Dirigenti Regionali. Hanno diritto di parteciparvi, senza diritto di voto, i rappresentanti degli organi ed i tesserati di cui al precedente art. 16, comma 2.
9. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali.
10. È preclusa la partecipazione a coloro che hanno subito una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
11. I Presidenti/legali rappresentanti delle Società sportive possono delegare a rappresentarli un dirigente sociale in carica regolarmente tesserato come tale.
12. I Presidenti/legali rappresentanti o i loro Delegati possono, inoltre, rappresentare per delega:
 - 1(una) Società Sportiva oltre le 50 associazioni e società votanti
 - 2, oltre le 100 associazioni e società votanti
 - 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
 - 4, oltre le 500 associazioni e società votanti

tesserati di cui al precedente art. 15, comma 2.

- 9) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali.
- 10) È preclusa la partecipazione a coloro che hanno subito una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 11) I Presidenti delle Società sportive possono delegare a rappresentarli un Vice Presidente o un Consigliere Sociale in carica, che non sia il rappresentante dei Tecnici e/o degli Atleti.
- 12) I Presidenti o i loro Delegati, possono, inoltre, rappresentare per delega:
 - 1 (una) Società Sportiva oltre le 50 associazioni e società votanti
 - 2, oltre le 100 associazioni e società votanti
 - 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
 - 4, oltre le 500 associazioni e società votanti
- 13) Ai rappresentanti di Atleti e Tecnici non possono essere rilasciate deleghe se non nelle rispettive assemblee di categoria in misura non superiore a tre.
- 14) I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.
- 15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le sole Assemblee Elettive è richiesta in 2° Convocazione la partecipazione di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.
- 16) La Commissione di verifica dei poteri e la Commissione scrutinio per le votazioni sono nominate, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale. Le suddette

13. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.
14. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le sole Assemblee Elettive è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.
15. La Commissione di verifica dei poteri e la Commissione scrutinio per le votazioni sono nominate, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale. Le suddette Commissioni sono composte da almeno 3 (tre) Membri.
16. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
17. Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea ed invita la Commissione di Verifica dei Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il numero dei voti loro spettanti.
18. Successivamente invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente ed un Segretario. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
19. I criteri di attribuzione del diritto di voto sono quelli individuati per l'Assemblea Nazionale, escludendo la partecipazione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici. I rappresentanti degli affiliati, pertanto, saranno portatori del 100% (cento per cento) dei voti di base e plurimi loro assegnati.
20. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti o rappresentati in Assemblea.
21. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee Nazionali dettate per l'elezione del Presidente e del Consiglio Federale, in quanto applicabili.

Commissioni sono composte da almeno 3 (tre) Membri.

- 17) Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 18) Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea ed invita la Commissione di Verifica dei Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il numero dei voti loro spettanti.
- 19) Successivamente invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente ed un Segretario. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
- 20) Nelle Assemblee Regionali valgono le disposizioni relative all'Assemblea nazionale per l'attribuzione del diritto di voto e la suddivisione del voto di base e dei voti plurimi nell'ambito delle tre componenti assembleari (Affiliati, Atleti, Tecnici).
- 21) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti o rappresentati in Assemblea.
- 22) Nelle elezioni alle cariche regionali, in caso di parità si procede al ballottaggio.
- 23) Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee Nazionali dettate per l'elezione del Presidente e del Consiglio Federale, in quanto applicabili.

**Art. 35 IL PRESIDENTE DEL
COMITATO REGIONALE.**

- 1) Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, controlla l'attività del Comitato Regionale ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del suo funzionamento nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.
- 2) Il Presidente del Comitato Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della Federazione, in quanto compatibili.
- 3) In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.
- 4) Per le dimissioni del Presidente nonché in caso di impedimento definitivo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente Statuto per il Presidente Federale.

**ARTICOLO 37 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE**

1. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, controlla l'attività del Comitato Regionale ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del suo funzionamento nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.
2. Il Presidente del Comitato Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della Federazione, in quanto compatibili.
3. In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.
4. Per le dimissioni del Presidente nonché in caso di impedimento definitivo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente Statuto per il Presidente Federale.

Art. 36 I COMITATI REGIONALI.

- 1) I Comitati Regionali sono organi della F.I.Wu.K. costituiti con Delibera del Consiglio Federale nelle Regioni in cui vi siano almeno 30 (trenta) Società Sportive con diritto di voto.
- 2) Nelle province autonome di Trento e Bolzano, e nella Valle d'Aosta, vengono istituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.
- 3) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio, composto da un Presidente, e da 4 (quattro) Consiglieri, dei quali un Rappresentante degli Atleti ed uno dei Tecnici della Regione.
- 4) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Regionale tra i propri componenti nella sua prima riunione utile.
- 5) I Comitati Regionali hanno il compito di:
 - a) coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, secondo le direttive quadro del Consiglio Federale;
 - b) stilare il calendario gare regionali;
 - c) organizzare i corsi regionali per tecnici ed ufficiali di gara;

Il Comitato non ha autonomia amministrativa e contabile, deve inviare annualmente il rendiconto consuntivo e preventivo e le relazioni semestrali;

- 6) Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente del Comitato Regionale in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, oppure, su richiesta scritta e motivata avanzata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Il Consiglio può essere convocato anche via email.
- 7) Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 8) Per la decadenza del Consiglio Regionale e per l'integrazione dello stesso valgono in quanto applicabili

ARTICOLO 38 - I COMITATI REGIONALI

1. I Comitati Regionali sono organi della F.I.Wu.K. costituiti con Delibera del Consiglio Federale nelle Regioni in cui vi siano almeno 30 (trenta) Società Sportive con diritto di voto.
2. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, e nella Valle d'Aosta, vengono istituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.
3. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio, composto da un Presidente, e da 4 (quattro) Consiglieri.
4. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Regionale tra i propri componenti nella sua prima riunione utile.
5. I Comitati Regionali hanno il compito di:
 - a) coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, secondo le direttive quadro del Consiglio Federale;
 - b) stilare il calendario gare regionali;
 - c) organizzare i corsi regionali per tecnici ed ufficiali di gara.
6. Il Comitato non ha autonomia amministrativa e contabile, deve inviare annualmente il rendiconto consuntivo e preventivo e le relazioni semestrali.
7. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente del Comitato Regionale in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, oppure, su richiesta scritta e motivata avanzata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Il Consiglio può essere convocato anche via email.
8. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. Per la decadenza del Consiglio Regionale e per l'integrazione dello stesso valgono in quanto applicabili le disposizioni previste dal presente statuto per il Consiglio Federale.

le disposizioni previste dal presente statuto per il Consiglio Federale.	
---	--

Art. 37 I DELEGATI REGIONALI.

1) I Delegati Regionali sono organi della F.I.Wu.K. nominati per la durata di quattro anni dal Consiglio Federale nel caso in cui non sussistano le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale.

2) I Delegati Regionali hanno il compito di:

- a) coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, secondo le direttive quadro del Consiglio Federale;
- b) stilare il calendario gare regionali;
- c) organizzare i corsi regionali per tecnici ed ufficiali di gara;

Il Delegato non ha autonomia amministrativa e contabile, deve inviare annualmente il rendiconto delle spese regionale consuntivo e preventivo e le relazioni semestrali.

3) I Delegati Regionali devono inviare annualmente una relazione su quanto effettuato nell'espletamento del loro mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

ARTICOLO 39 - I DELEGATI REGIONALI

1. I Delegati Regionali sono organi della F.I.Wu.K. nominati per la durata di quattro anni dal Consiglio Federale nel caso in cui non sussistano le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale.
2. I Delegati Regionali hanno il compito di:
 - a) coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, secondo le direttive quadro del Consiglio Federale;
 - b) stilare il calendario gare regionali;
 - c) organizzare i corsi regionali per tecnici ed ufficiali di gara.
3. Il Delegato non ha autonomia amministrativa e contabile ed è tenuto ad inviare annualmente il rendiconto delle spese consuntivo e preventivo.
4. I Delegati Regionali devono inviare annualmente una relazione su quanto effettuato nell'espletamento del loro mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 38 I DELEGATI PROVINCIALI

- 1) I Delegati Provinciali sono organi della F.I.Wu.K. nominati per la durata di quattro anni dal Consiglio Federale su proposta dei Presidenti dei Comitati Regionali o dei Delegati Regionali.
- 2) I Delegati Provinciali hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee per la massima diffusione dell'attività nella Provincia, secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
- 3) I Delegati Provinciali devono inviare annualmente una relazione su quanto effettuato nell'espletamento del loro mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 39 REGOLAMENTI FEDERALI

- 1) Per la determinazione di norme particolari o procedurali e per l'attuazione di principi statutari, il Consiglio Federale deve emanare il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Organico, i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto ed i Regolamenti Tecnici specifici per i diversi settori delle attività federali.
- 2) I Regolamenti, deliberati dal Consiglio Federale, sono modificabili solo su decisione del Consiglio stesso.
- 3) La Giunta Nazionale del C.O.N.I. approva, ai fini sportivi, il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Organico ed i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 40 - I DELEGATI PROVINCIALI

- 1) I Delegati Provinciali sono organi della F.I.Wu.K. nominati per la durata di quattro anni dal Consiglio Federale su proposta dei Presidenti dei Comitati Regionali o dei Delegati Regionali.
- 2) I Delegati Provinciali hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee per la massima diffusione dell'attività nella Provincia, secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
- 3) I Delegati Provinciali devono inviare annualmente una relazione su quanto effettuato nell'espletamento del loro mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

ARTICOLO 41 - REGOLAMENTI FEDERALI

1. Per la determinazione di norme particolari o procedurali e per l'attuazione di principi statutari, il Consiglio Federale deve emanare il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Organico, i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto ed i Regolamenti Tecnici specifici per i diversi settori delle attività federali.
2. I Regolamenti, deliberati dal Consiglio Federale, sono modificabili solo su decisione del Consiglio stesso.
3. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. approva, ai fini sportivi, il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Organico ed i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto.

Art. 40 PATRIMONIO.

- 1) Il patrimonio della F.I.Wu.K. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 2) Tutti i beni in oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 42 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della F.I.Wu.K. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni in oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La F.I.Wu.K. trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli affiliati e dei tesserati;
 - b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
 - d) eredità, donazioni e legati;
 - e) erogazioni liberali;
 - f) proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - h) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità istituzionali e dell'associazionismo.

Art. 41 ESERCIZIO
FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2) La gestione della F.I.Wu.K. spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare essere inserite in un unico bilancio.
- 3) Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario nel rispetto dei principi economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.Wu.K..
- 4) Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio federale e dal C.O.N.I.. Entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere pubblicati sul sito internet Istituzionale della F.I.Wu.K. In apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la F.I.Wu.K. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I., e pubblicato sul sito internet istituzionale della F.I.Wu.K, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

ARTICOLO 43 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della F.I.Wu.K. spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare essere inserite in un unico bilancio.
3. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario nel rispetto dei principi economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.Wu.K..
4. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio federale e dal C.O.N.I.. Entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere pubblicati sul sito internet Istituzionale della F.I.Wu.K. In apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la F.I.Wu.K. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I., e pubblicato sul sito internet istituzionale della F.I.Wu.K, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

Art. 42 TUTELA SANITARIA

- 1) I Presidenti delle Società affiliate devono rispettare le norme statali e federali vigenti in materia di tutela sanitaria.
- 2) La materia è disciplinata dal Regolamento sanitario.

ARTICOLO 44 - TUTELA SANITARIA

1. I Presidenti delle Società affiliate devono rispettare le norme statali e federali vigenti in materia di tutela sanitaria.
2. La materia è disciplinata dal Regolamento sanitario.

Art. 43 CARICHE ONORARIE

- 1) L'Assemblea Nazionale può nominare, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che assiste, se invitato dal Presidente o dal Consiglio Federale, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
- 2) L'Assemblea Nazionale può nominare, su proposta del Consiglio Federale, Membri d'Onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'ambito della vita federale.
- 3) Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione.
- 4) Le cariche onorarie hanno la durata massima di quattro anni.

ARTICOLO 45 - CARICHE ONORARIE

1. L'Assemblea Nazionale può nominare, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che assiste, se invitato dal Presidente o dal Consiglio Federale, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
2. L'Assemblea Nazionale può nominare, su proposta del Consiglio Federale, Membri d'Onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'ambito della vita federale.
3. Il Presidente Onorario, il Past President nominato dal Consiglio Federale secondo quanto previsto dall'art. 23 e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione.

Art. 44 MODIFICHE ALLO
STATUTO

- 1) Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria ed è modificabile solo da altra Assemblea Nazionale Straordinaria. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto l'Assemblea Nazionale Straordinaria è validamente costituita e delibera con i quorum di cui all'articolo 15, comma 9 lettera b) del presente Statuto. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti organi di legge. Le medesime, limitatamente ai fini sportivi, sono approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 2) Le modifiche allo Statuto e la convocazione della conseguente Assemblea Nazionale straordinaria da indirsi secondo quanto previsto dall'art. 15 possono essere proposte:
 - a) dal Consiglio Federale;
 - b) dall'Assemblea Nazionale Ordinaria, con una mozione approvata a maggioranza semplice;
 - c) dalla metà più uno delle Società affiliate con diritto di voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale o dalla metà più uno dei rappresentanti atleti o tecnici.

ARTICOLO 46 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria ed è modificabile solo da altra Assemblea Nazionale Straordinaria. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto l'Assemblea Nazionale Straordinaria è validamente costituita e delibera con i quorum di cui all'articolo 15, comma 9 lettera b) del presente Statuto. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti organi di legge. Le medesime, limitatamente ai fini sportivi, sono approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. Le modifiche allo Statuto e la convocazione della conseguente Assemblea Nazionale straordinaria da indirsi secondo quanto previsto dall'art. 16 possono essere proposte:
 - a) dal Consiglio Federale;
 - b) dall'Assemblea Nazionale Ordinaria, con una mozione approvata a maggioranza semplice;
 - c) dalla metà più uno delle Società affiliate con diritto di voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale o dalla metà più uno dei rappresentanti atleti o tecnici.

<p>Art. 45 SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE</p> <p>1) Per lo scioglimento della Federazione si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.</p>	<p>ARTICOLO 47 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE</p> <p>1. Per lo scioglimento della Federazione si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.</p>
<p>Art. 46 DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>1) Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 47 DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>1) Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi</p>	<p>ARTICOLO 48 - DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>1. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi.</p>